

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

XCIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE	PAG.		PAG.
<b>Congedo:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	1020		
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Norme per la determinazione dell'aggio per gli anni 1951-1952 e per la prestazione delle cauzioni esattoriali mediante polizza fideiussoria. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1692) . . . . .	1020		
PRESIDENTE . . . . .	1020, 1021		
BAVARO, <i>Relatore</i> . . . . .	1020		
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>			
Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1525) . . . . .	1021		
PRESIDENTE . . . . .	1021, 1022		
BAVARO, <i>Relatore</i> . . . . .	1021, 1022		
CHIOSTERGI . . . . .	1022		
WALTER . . . . .	1022		
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>			
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1950, n. 617 concernente il prelevamento di lire 1.800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1950-51. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1679) . . . . .	1022		
PRESIDENTE . . . . .	1022, 1024		
FERRERI, <i>Relatore</i> . . . . .	1022		
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	1022		
		<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
		Proroga al 30 giugno 1951 del termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1949-50. (Approvato dal Senato). (1678) . . . . .	1024
		PRESIDENTE . . . . .	1024, 1027, 1030, 1031
		DE MARTINO CARMINE, <i>Relatore</i> . . . . .	1024, 1030
		CHIOSTERGI . . . . .	1027, 1028
		SULLO . . . . .	1028, 1030
		AMENDOLA PIETRO . . . . .	1028
		CORBINO . . . . .	1029
		CECCHERINI . . . . .	1029
		AMENDOLA GIORGIO . . . . .	1030
		AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro (per i danni di guerra)</i> . . . . .	1030
		<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
		Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. (1636) . . . . .	1031
		PRESIDENTE . . . . .	1031, 1033, 1034, 1035, 1036, 1038, 1040, 1041, 1042, 1044, 1045, 1046, 1049, 1050, 1051, 1054, 1056, 1057, 1059, 1060
		SULLO, <i>Relatore</i> . . . . .	1032, 1033, 1034, 1035, 1038, 1040, 1041, 1042, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1050, 1051, 1053, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060
		DUGONI . . . . .	1033
		CECCHERINI . . . . .	1033, 1034, 1038, 1042, 1046, 1047, 1050, 1053, 1054, 1058, 1059, 1060
		CHIOSTERGI . . . . .	1033, 1034, 1058, 1059, 1060
		ZERBI . . . . .	1034
		AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro (per i danni di guerra)</i> . . . . .	1034, 1035, 1036, 1038, 1042, 1045, 1046
		AMENDOLA PIETRO . . . . .	1035, 1042, 1044, 1045, 1046, 1050, 1051, 1053, 1054, 1057
		CORBINO . . . . .	1035, 1042
		DE PALMA . . . . .	1041, 1042
		VICENTINI . . . . .	1042

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

	PAG.
TURNATURI . . . . .	1046
FERRERI . . . . .	1047, 1048, 1049, 1056, 1058
PETRILLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	1048, 1049, 1050, 1051, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060
CASTELLI AVOLIO . . . . .	1049
WALTER . . . . .	1058, 1060

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . .	1060
----------------------	------

**La seduta comincia alle 9,45.**

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Natali Lorenzo.

**Discussione del disegno di legge: Norme per la determinazione dell'aggio per gli anni 1951-52 e per la prestazione delle cauzioni esattoriali mediante polizza fideiussoria. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1692).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per la determinazione dell'aggio per gli anni 1951-52 e per la prestazione delle cauzioni esattoriali mediante polizza fideiussoria.

Invito il relatore, onorevole Bavaro, a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro del Senato.

BAVARO, *Relatore*. Col disegno di legge in esame vengono adottati due ordini di provvedimenti che riguardano l'essenza del contratto esattoriale e cioè:

- 1) l'aggio di riscossione;
- 2) la cauzione.

Per quanto concerne l'aggio vi è noto che per effetto dello sfasamento fra rendite e spese verificatosi durante il periodo della guerra e del dopoguerra, l'equilibrio dei bilanci delle esattorie è stato profondamente alterato. Infatti mentre le spese di personale, che rappresentano la parte preponderante, sono aumentate in ragione dell'accresciuto costo della vita, il provento degli aggi non ha seguito il medesimo ritmo, per l'insufficiente carico dei ruoli, in quanto l'accertamento dei redditi segue a distanza di tempo, il loro incremento.

Il sistema per l'adeguamento della misura degli aggi al crescente gettito dei tributi ed

alle spese di gestione adottato con la legge 15 dicembre 1949, n. 944, si è dimostrato, nella pratica, rispondente alla finalità di preparare gradatamente il ripristino dell'aggio convenuto all'inizio del decennio in corso (1943-1952), per cui col disegno in esame, tale si estende anche al residuo periodo del decennio medesimo cioè agli anni 1951 e 1952.

Concetto informatore dei provvedimenti contenuti nella legge suaccennata e nel presente disegno è quello di consentire un aumento nella misura dell'aggio che tenga conto dei suaccennati elementi attivi e passivi; concetto sul quale non è il caso di soffermarci perché già in atto, con favorevoli risultati, nel corrente anno e basato sui coefficienti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 19 febbraio 1949 riguardante l'integrazione per gli anni 1948 e 1949 e sul computo previsto dall'articolo 2 della citata legge 15 dicembre 1949, n. 944.

Sostanzialmente l'aumento della misura dell'aggio previsto, è soggetto a due limitazioni; cioè non può superare del 60 per cento l'aggio contrattuale, né la misura massima del 10 per cento dell'imposta.

Siccome però detto aumento, in taluni casi, poteva non riuscire sufficientemente remunerativo per gli esattori, né d'altra parte potevasi loro imporre il mantenimento in vita di un contratto divenuto eccessivamente oneroso, il disegno di legge in esame, come il precedente, dà facoltà agli appaltatori di chiedere la rescissione per l'anno successivo, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. In tal modo gli appalti esattoriali vengono gradualmente riportati su di un piano di equilibrio e di equità, meglio aderenti all'attuale situazione economica.

L'articolo 2 del disegno in esame, per facilitare il collocamento d'ufficio delle suaccennate esattorie disdettate, consente l'attribuzione di un aggio in misura superiore al 60 per cento di quello contrattuale, fermo restando però il limite massimo del 10 per cento.

Con tali correttivi vengono adeguatamente tutelati gli interessi sia dei contribuenti che degli enti impositori.

È ovvio che l'aumento dell'aggio contrattuale, oltre la misura del 60 per cento, non può essere consentito in nessun caso al precedente assunto, altrimenti sarebbe vulnerato il principio informatore del provvedimento, in quanto che l'attuale appaltatore potrebbe chiedere la rescissione del contratto e contemporaneamente il collocamento

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

d'ufficio a se stesso, dell'esattoria dal medesimo disdetta, superando l'ostacolo della limitazione dell'aggio, con manifesta violazione della lettera e dello spirito della legge.

Il secondo ordine di provvedimenti riguarda la cauzione.

Infatti con l'articolo 3 si eleva dal 75 per cento all'85 per cento la misura della cauzione che può essere prestata mediante polizza fideiussoria, con facoltà al Ministero delle finanze di portarla al 100 per cento.

Dato il carico rilevante dei ruoli e la corrispondente necessità, quindi, di adeguare le cauzioni, per legge, al carico in parola, l'aumento dal 75 per cento all'85 per cento della misura della cauzione, mediante polizza fideiussoria, si appalesa opportuno. Per le considerazioni esposte prego l'onorevole Commissione di voler approvare il presente disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

**ART. 1.**

Le norme della legge 15 dicembre 1949, n. 944, relative alla determinazione della misura dell'aggio di riscossione per gli esattori delle imposte dirette, sono estese agli anni 1951 e 1952.

Il carico da tenere in calcolo nella determinazione dell'aggio per gli anni 1951 e 1952 è quello compreso nei ruoli in riscossione, rispettivamente, negli anni 1950 e 1951.

Il termine per la presentazione delle domande di rescissione è di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno 1951, e del 30 settembre 1951, per l'anno 1952. Tale termine è perentorio.

(È approvato).

**ART. 2.**

Agli esattori nominati d'ufficio ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1949, n. 944, può essere attribuito, per il triennio 1950-1952, un aumento di aggio superiore al 60 per cento dell'aggio contrattuale, fermo il limite massimo stabilito dall'articolo 2, lettera C della legge stessa.

(È approvato).

**ART. 3.**

A decorrere dal 1° gennaio 1950, il limite massimo del 75 per cento per la prestazione

di cauzioni esattoriali mediante polizza fideiussoria, stabilito nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1209, è elevato all'85 per cento.

Il Ministero delle finanze può, in casi eccezionali, consentire che il limite sia portato sino al cento per cento.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Estensione ai mutilati ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1160. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1525).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Invito il relatore, onorevole Bavaro, a riassumere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione finanze e tesoro del Senato, e di cui la nostra Commissione ebbe già ad occuparsi nella precedente seduta dell'8 novembre scorso.

**BAVARO, Relatore.** Col presente disegno di legge si estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle nostre ex colonie italiane le disposizioni attualmente in vigore per i mutilati e le loro famiglie, dato che essi possono essere considerati dei combattenti caduti per le nostre aspirazioni di ottenere maggior lavoro, terre da coltivare e una più alta giustizia. Propongo perciò l'approvazione di questo provvedimento.

**PRESIDENTE.** Richiamo l'attenzione del relatore sull'articolo 5 col quale alla maggior spesa si fa fronte con riduzione di un capitolo dell'esercizio 1949-50, già chiuso. Prego quindi l'onorevole Bavaro di sentire il Ministro del tesoro se sia possibile, trattandosi di una somma così esigua, di farla gravare sul bilancio in corso anziché su quello scaduto, giacché in quest'ultimo caso saremmo posti nella condizione di respingere il provvedimento.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

GHIOSTERGI. Non è questione di cifra, ma di principio. Comunque io sono d'accordo; pertanto chiedo il rinvio della discussione.

BAVARO, *Relatore*. Farò come suggerisce l'onorevole Presidente.

WALTER. Prima di rinviare la discussione ad altra seduta, desidero fare una osservazione sull'articolo 4. Ossia proporrei che invece delle parole « dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile », si usasse la dizione « dalla data di morte ». Ciò perché se si deve attendere la trascrizione dell'atto di morte, possono passare due o tre anni con la conseguenza che si ritarda ancora la corresponsione della pensione indiretta per detto periodo senza nessuna colpa se non per quella della burocrazia.

BAVARO, *Relatore*. Debbo far presente che la data certa, ai fini della ricorrenza degli assegni, non può essere certificata se non dai registri dello stato civile. Perciò non sono favorevole all'emendamento proposto; ma credo che si potrebbe aggiungere questa frase: « Nella eventualità che la trascrizione ritardasse, gli uffici sono autorizzati a concedere gli assegni provvisori ». Inoltre desidero fare osservare che la pensione diretta si ha in caso di morte dell'individuo per un evento bellico, mentre la pensione indiretta, che sopravviene alla morte del titolare della pensione diretta, che va agli aventi causa, non comporta una trascrizione difficile, dato che non vi è l'accertamento lungo e complicato come nel caso della pensione diretta.

WALTER. Comunque, io insisto.

GHIOSTERGI. Rilevo che con l'osservazione dell'onorevole Walter si entra nel merito del disegno di legge. Noi stavamo decidendo sul rinvio della discussione.

WALTER. Ho sollevato questa questione perché, dovendo l'onorevole relatore esaminare il problema con l'onorevole ministro, sia fatto cenno anche di quello che già ho detto. Nel caso che non si addivenga a ciò che ho proposto, mi riservo di discuterne a suo tempo.

BAVARO, *Relatore*. Farò presente anche l'osservazione dell'onorevole Walter.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta, affinché l'onorevole relatore faccia presente le nostre osservazioni al Ministero del tesoro.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1950, n. 617, concernente il prelevamento di lire 1.800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1950-51. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1679).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1950, n. 617, concernente il prelevamento di lire 1.800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1950-51.

Ricordo che nella precedente seduta del 22 dicembre scorso l'esame del provvedimento fu rinviato perché qualche componente della nostra Commissione espresse il desiderio di avere notizie più particolareggiate dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, onorevole Brusasca sulle spese fatte dall'Italia per l'amministrazione fiduciaria della Somalia. Essendo ora presente il Sottosegretario Brusasca, invito il relatore, onorevole Ferreri, a riassumere la relazione precedentemente fatta su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

FERRERI, *Relatore*. Come ho già detto nella precedente seduta, questo disegno di legge si limita alla convalida di un decreto del Presidente della Repubblica relativo alla prelevazione della somma di lire 1.800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio corrente onde provvedere ad urgenti occorrenze derivanti dall'assunzione da parte del nostro paese del mandato fiduciario in Somalia. Propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Come ho precedentemente detto, il disegno di legge è stato motivato dalla necessità di provvedere alle spese dell'amministrazione in Somalia, e qualche collega chiedeva appunto di essere meglio informato su questa materia. Poiché il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, onorevole Brusasca ha accolto l'invito fattogli, lo prego di fornirci i chiarimenti richiesti.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ritengo opportuno di tracciare un quadro sintetico di tutti gli aspetti finanziari della questione, onde la Commissione possa rendersi conto dei vari provvedimenti, già adottati, e di quello che oggi è sottoposto al suo esame.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

L'amministrazione fiduciaria in Somalia importò tre ordini di spese: innanzi tutto, spese puramente civili e di insediamento, per cui chiedemmo la somma di 10 miliardi e 300 milioni, che venne concessa, per 6 miliardi, con legge 8 febbraio 1950, n. 12 e per 4 miliardi e 380 milioni con legge 17 novembre 1950, n. 921. Quindi, il primo esercizio, per l'insediamento e l'assunzione dell'amministrazione fiduciaria in Somalia, importò queste spese che, come ho detto, vennero già versate.

Accanto a queste spese vi furono quelle di dotazione delle forze armate, poiché le forze armate, che dovettero prendere in consegna la Somalia dall'amministrazione inglese, dovevano avere una dotazione. Questa dotazione è stata assunta a proprio carico dal bilancio della difesa, e quindi rientra nelle spese di quel dicastero.

Vi fu una terza spesa per la sostituzione della moneta che era circolante in Somalia e per alcuni indennizzi dovuti ai somali per causa di guerra. Questa terza spesa venne discussa dai Ministri del tesoro direttamente a Londra e importò la somma di 700 milioni per la fabbricazione, il trasporto e la distribuzione della nuova moneta, il *somalo*. Infatti, come si ricorderà, sostituimmo lo scellino est-Africa inglese con una nuova moneta, denominata *somalo*, che costò 700 milioni: di questi, 450 milioni occorsero per l'oro, l'argento e il rame impiegati nella coniazione della moneta, e il resto per il trasporto e la distribuzione. Inoltre, 1 miliardo e 450 milioni vennero investiti in scellini est-Africa, che oggi sono nelle casse della banca d'Italia e fanno parte della riserva a garanzia della nuova moneta, cioè del *somalo*. Questa materia è stata trattata, come ho detto, direttamente dal Ministero del tesoro e le somme sono state in parte investite in metalli per la coniazione della nuova moneta e in parte nelle riserve a garanzia del *somalo*, presso la banca d'Italia. Ma questi provvedimenti sono di competenza del Ministero del tesoro, che si è impegnato a trattare direttamente con il governo di Londra le indennità per requisizioni, ecc.

Per quanto riguarda le somme erogate dal Ministero dell'Africa Italiana, abbiamo 10.300.000.000 per il primo esercizio e 10 miliardi che sono stati chiesti per il secondo esercizio. In acconto di questi 10 miliardi venne stanziata la somma di 1.800.000.000, già approvata dal Senato e oggi all'esame della Camera. Quindi, la somma di 1.800.000.000 fa parte del secondo esercizio, per il funzio-

namento dell'Amministrazione fiduciaria in Somalia, per tutte le spese civili e militari inerenti all'amministrazione.

Ciò detto, ho il piacere di far presente alla Commissione che le previsioni, confermate dai fatti, mi permettono di dichiarare che questa spesa sarà notevolmente ridotta nel terzo esercizio, a seguito delle condizioni di ordine e di tranquillità esistenti nel paese, e soprattutto a seguito degli accordi da me stipulati a New York con il ministro degli esteri etiopico circa i confini, poiché sulla delimitazione dei confini avrebbero potuto aver luogo contrasti e dissidi fra l'amministrazione italiana e il governo etiopico.

Un punto che mi piace sottolineare è che, a seguito di questa nuova situazione diplomatica e oggettiva, è stato già disposto il rientro in Italia di oltre metà del corpo di spedizione italiano. I 5 mila uomini del corpo di spedizione verranno ridotti di oltre 1500 unità. Entro il 30 giugno 1951 spero di poter comunicare al Parlamento che i 5 mila uomini saranno ridotti a circa 1.500, cioè ai soli specialisti e agli ufficiali che devono organizzare i battaglioni indigeni che sostituiranno gli uomini di truppa italiani. La differenza della spesa è presto dimostrata: mentre un soldato nazionale costa 70 mila lire al mese, il mantenimento di un indigeno costa 2.500 lire al mese. Pertanto, con la sostituzione degli indigeni alle unità nazionali, speriamo di ridurre questa spesa di alcuni miliardi all'anno.

Di conseguenza, il bilancio della Somalia potrà ridurre sensibilmente il contributo che lo Stato darà all'amministrazione, la quale dovrà aumentare sempre più le proprie entrate, derivanti dal traffico e dalle esportazioni, onde il nostro paese abbia a sopportare il minimo onere possibile, come è nei voti di tutti e della Commissione.

Aggiungo, per maggior soddisfazione della Commissione, che tre mesi fa, ho dato disposizioni per la cessazione della contabilità speciale. Con la legge del 6 febbraio, avevamo l'autorizzazione ad amministrare in via provvisoria, con contabilità speciale, la Somalia. A partire da settembre, è stata decisa la cessazione della contabilità speciale e oggi l'amministrazione viene gestita secondo le regole generali, con tutti i controlli possibili. L'onere finanziario, ridotto già a delle cifre che hanno smentito le preoccupazioni di molti, e che per questo secondo esercizio è previsto in 10 miliardi di lire, spero che potrà essere ulteriormente ridotto di alcuni miliardi.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato. Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1950, n. 617, con il quale è stata effettuata la prelevazione di lire 1.800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1951 del termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1949-50. (Approvato dal Senato) (1678).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga al 30 giugno 1951 del termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1949-50 ».

Invito l'onorevole De Martino Carmine, relatore, a riferire su questo disegno di legge, già approvato dal Senato.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge con il quale il Governo propone di prorogare al 30 giugno 1951 il termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1950-51, disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 21 novembre 1950, riveste particolare importanza sia per la delicatezza della materia, sia per la genesi parlamentare che lo accompagna.

È perciò utile fare qualche premessa.

La legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, tenuto conto anche delle successive modifiche, stabilisce i seguenti termini perentori:

a) il 3 ottobre per la trasmissione, da parte della ragioneria centrale di ciascun ministero, dei conti consuntivi del bilancio e del conto patrimoniale chiusi al 30 giugno dello stesso anno, relativi alla propria gestione;

b) il 25 novembre susseguente per la trasmissione, da parte del Ministro del tesoro

e per cura del ragioniere generale, alla Corte dei conti, del rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto il 30 giugno dello stesso anno solare;

c) il 31 gennaio per la presentazione al Parlamento, da parte del Ministro del tesoro, del rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto il 30 giugno dell'anno precedente;

d) il 31 gennaio per la presentazione al Parlamento del bilancio di previsione dell'esercizio venturo, avente inizio il 1° luglio dello stesso anno solare, costituito dallo stato di previsione dell'entrata e da quelli delle spese distinti per Ministeri.

Il decreto legislativo luogotenenziale 29 gennaio 1945 n. 45, stabiliva che la data di presentazione dei rendiconti generali, a decorrere da quello dell'esercizio 1942-43, dovesse prorogarsi al 31 gennaio successivo all'esercizio finanziario in cui sarebbe cessato lo stato di guerra.

Il decreto 8 maggio 1946, n. 354, stabiliva che tutti i consuntivi arretrati (a causa della guerra) dovessero essere presentati al Parlamento entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'approvazione del trattato di pace.

Con legge, infine, 2 marzo 1949, n. 87, si concedeva, solo per l'esercizio finanziario 1949-50 (articolo 1), un mese di proroga per la presentazione al Parlamento dei preventivi di bilancio e si fissava (articolo 2) al 30 giugno 1950 il termine per la presentazione dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1948-49.

In base, pertanto, alle leggi vigenti, il Parlamento avrebbe dovuto essere, sin dal 30 giugno 1950, in possesso, per discuterli, di tutti i rendiconti generali dello Stato, dall'esercizio finanziario 1942-43 a quello 1948-49 compreso.

Entro il 31 gennaio corrente, infine, il Parlamento dovrebbe essere, inoltre, sempre in base alla legge vigente, in possesso:

1°) di tutti i rendiconti generali dello Stato, compreso quello dell'esercizio 1949-50;

2°) dei bilanci di previsione dell'esercizio 1951-52, costituiti dallo stato di previsione dell'entrata e da quelli delle spese distinti per Ministeri.

Circa la presentazione dei preventivi, il Governo, come del resto aveva già annunciato due anni or sono, ha chiesto, con altro disegno di legge, la proroga alla fine di febbraio: la Camera ha approvato, il Senato non ha ancora deciso.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

Per quanto riguarda, invece, i consuntivi, mentre è stato presentato alla Camera — ed è in corso di stampa — il rendiconto generale del 1942-43, è stato chiesto, per gli altri, la proroga dei termini di presentazione al 30 giugno 1951: o cioè un anno ancora di proroga alla presentazione dei consuntivi degli esercizi dal 1943-44 al 1948-49 e cinque mesi per quello dell'esercizio 1949-50, in quanto quest'ultimo, come si è detto, dovrebbe essere presentato entro il corrente mese di gennaio.

I termini di legge, dunque, per la presentazione dei consuntivi dell'esercizio 1948-49 e di quelli dei cinque esercizi precedenti sono scaduti sin dal 30 giugno 1950; epperò il disegno di legge ora in discussione fu comunicato alla Presidenza del Senato il 13 luglio 1950; il Senato lo ha approvato nella seduta del 21 novembre 1950 e lo ha trasmesso alla Presidenza della Camera il giorno successivo; io, incaricato con lettera del 6 dicembre ultimo scorso di riferire a questa Commissione, ho voluto esaminare il provvedimento con quella accuratezza che la importante materia richiede: ed ecco le ragioni di qualche settimana ancora di ritardo.

L'onorevole Ministro del tesoro assunse categoricamente impegno al Senato, nella seduta del 28 gennaio 1949, di consegnare al Parlamento, in occasione della presentazione dei bilanci preventivi 1950-51, ed entro lo stesso termine, un elaborato relativo all'esercizio 1948-49.

Risultano infatti pubblicati in un unico fascicolo dei « Prospetti riepilogativi » delle risultanze provvisorie dell'esercizio finanziario 1948-49; prospetti fatti in base agli stanziamenti disposti al 31 dicembre 1949. Così come risultano pubblicati vari elaborati relativi all'esercizio finanziario 1947-48: i primi, pur rispondendo alle promesse fatte dal Ministro del tesoro e *ad interim* del bilancio nella relazione che accompagna il disegno di legge del gennaio 1949, diventato legge 2 marzo 1949, n. 87, non rispecchiano che i risultati provvisori e riepilogativi senza alcuna veramente utile delucidazione; gli altri, pur rappresentando un lavoro pregevole, non sono abbastanza proficui ai fini di una visione organica della vasta materia, per due ordini di ragioni: non hanno correlazione con le precedenti cifre; e dal loro esame non si ricavano elementi pratici da utilizzarsi per eventuali provvedimenti nel presente e nell'avvenire. È un anello non chiuso di una catena rotta.

È un lavoro costoso (un esemplare pesa vari chilogrammi) che non desta eccessiva

attenzione negli studiosi perché fa parte di quella catena di documenti, lo studio di ciascuno dei quali non permette di accertare un miglioramento o un peggioramento rispetto al passato, né un punto di partenza per il futuro.

Lo stesso onorevole Ministro del tesoro affermò che l'esame dei preventivi non ha significato se non viene appoggiato a quello dei consuntivi dei bilanci precedenti.

E le due Commissioni di finanza e tesoro, del Senato e della Camera, come risulta dai resoconti parlamentari, sono perfettamente d'accordo su tale concetto. L'idea della pubblicazione di « stralci » di contabilità non è forse neppure accarezzabile, come ebbi ad affermare due anni or sono in assemblea, perché si dà, con essi, la sensazione ai responsabili di aver espletato il loro compito al 90 per cento, mentre il Parlamento, in definitiva, non è messo con gli « stralci » o, « anticipo di consuntivi », come ama chiamarli l'onorevole Pella, in condizione di poter comunque fare un controllo e tanto meno prendere un provvedimento.

Questa delicata materia è stata oggetto di dibattito, circa due anni or sono, sia al Senato che qui. Sostanzialmente, discutendosi in seduta pubblica, due anni or sono, di proroga di termini, si fu d'accordo, dal Ministro agli oratori di minoranza, tra i quali l'onorevole Costa e l'onorevole Cavallari, nell'affermare che la proroga in discussione dovesse considerarsi come una sanatoria che non ammettesse repliche.

Quale relatore di maggioranza, affermai trattarsi di provvedimenti di eccezione; e nel pregare la Camera di approvarlo, dichiarai doversi considerare il 1949 « l'ultimo di una serie di anni di emergenza che giustificano anche i ritardi in materia di contabilità generale dello Stato ».

Uno Stato che fa obbligo alle società di depositare il proprio bilancio al tribunale entro pochi mesi dalla chiusura del loro esercizio; uno Stato che commina arresto, come dalla legge sulla riforma tributaria, quando non si adempie a talune formalità che presuppongono libri e contabilità in perfetta regola; quello Stato ha il dovere di tenere aggiornati anche i suoi registri e noi abbiamo il dovere di pretendere che le cifre e le carte siano in regola per poter esercitare tutto il nostro controllo, senza limitarlo all'esame dei preventivi che, ripeto, debbono necessariamente essere studiati alla stregua delle risultanze contabili degli esercizi decorsi, specie del più recentemente decorso.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

Il Governo, affermò il Ministro del tesoro onorevole Pella alla Camera nella seduta del 1° febbraio 1949, è seriamente preoccupato « di poter una buona volta presentare tutti i consuntivi, i quali sono legati l'uno all'altro in quanto ciascun consuntivo trasferisce a quello successivo il complesso dei residui attivi e passivi. Questo è l'anello che collega i diversi consuntivi; se non vi fosse tale anello di collegamento potrebbero i documenti camminare sciolti, indipendentemente l'uno dall'altro ».

Ora penso essere noi qui tutti d'accordo nel volere, e nel modo più tassativo, che si regolarizzino le cose in materia di contabilità. Se il Parlamento non è messo in condizioni di esaminare in ciascun anno i bilanci preventivi dell'anno che segue ed i consuntivi dell'anno precedente, esso non può adempiere degnamente ad una delle sue funzioni più importanti, anzi alla tipica sua funzione storica e costituzionale: non può infatti rispettare quell'articolo 81 della Costituzione che viene sempre fatto presente al Parlamento per la sua ultima parte, quella che riguarda la copertura delle spese, con ottimo successo perché il Parlamento si è sempre dimostrato ossequiente a tali richiami.

Ora il Parlamento fa presente al Governo la prima parte del medesimo articolo 81, quella che prescrive che le Camere approvino ogni anno il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo da presentarsi dal Governo.

Tra i preventivi approvati di un determinato esercizio e i consuntivi da discutere e approvare dell'esercizio medesimo vi possono essere delle variazioni di enorme importanza: ciò anche in dipendenza di interpretazioni non del tutto ortodosse di leggi esistenti. Basti notare che l'applicazione dell'articolo 41 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, che autorizza in forma diversa dalla legge ordinaria la iscrizione, nella parte passiva del bilancio, di somme occorrenti per restituire tributi indebitamente percepiti, ovvero tasse su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico in dipendenza di operazioni di conversioni, ecc., ha consentito, nei due esercizi 1948-49 e 1949-50 complessivamente, una maggior spesa, senza copertura, di circa 114 miliardi di lire che sono andate ad aumentare il disavanzo del preventivo.

Se non si ha il consuntivo, come può il Parlamento essere al corrente di ciò che è successo?

A proposito dell'articolo 81, è anche bene osservare che se per l'esercizio finanziario 1947-48 si poteva eccepire che l'esercizio stesso era nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, altrettanto non può dirsi per gli esercizi finanziari successivi.

Gli uffici hanno sempre guadagnato tempo per i loro lavori, a danno del tempo concesso al Parlamento per l'esame dei bilanci. Ma ora siamo a questo punto: se il Governo non assicura il funzionamento degli uffici in maniera regolare e tempestiva, si rende perfettamente inutile il lavoro del Parlamento in materia di bilancio.

Gli organi burocratici hanno indubbiamente molti meriti; vi sono in essi uomini di grande valore, ma bisogna con qualunque mezzo, anche drastico, fare intendere che occorre aggiornarsi e che regime democratico significa anzitutto regime parlamentare.

Quando il Parlamento è svuotato di contenuto e di importanza, or per una or per l'altra ragione, allora la democrazia sta per finire!

I termini per la presentazione al Parlamento dei consuntivi non possono essere prorogati oltre il 31 gennaio dell'esercizio chiuso il 30 giugno precedente; diversamente si va al caos contabile; e il caos contabile significa rovina economica. Né il fatto che lo Stato partecipi ad un complesso di attività, tanto che parte della sua gestione, come diceva l'onorevole Pella al Senato nella seduta del 28 gennaio 1949 sta diventando a tipo industriale, per cui sorge il problema della rilevazione dei costi, dei ricavi e del rendimento dei servizi che lo Stato stesso gestisce, giustifica ritardo nella presentazione dei rendiconti; i tecnici insegnano che più la gestione è complessa, più è indispensabile che la contabilità sia in regola. La contabilità, infatti, deve servire per determinare orientamenti futuri, oltre che per i rilievi di controllo. Se tutto ciò non è fatto tempestivamente, la contabilità potrà passare direttamente in archivio. Ma noi pur rendendoci conto che non ci è possibile un controllo concomitante, siamo fermamente convinti che se il controllo non è immediatamente susseguente, esso non ha nessuna pratica utilità. E non vi possono e non vi debbono essere riserve mentali: occorrono tutti i consuntivi, di tutti i Ministeri e di tutte le aziende di Stato o nelle quali lo Stato abbia una rilevante compartecipazione, e con le relative indicazioni dei residui e del patrimonio.

Nel 1947-48 — giusta indicazione riportata a pagina 25 dell'elaborato sulle « entrate



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

e spese dello Stato nell'esercizio finanziario 1947-48 » (vol. I) — il reddito del patrimonio dello Stato sarebbe, al lordo di spese, di lire 1.727 milioni. Ora è lecito domandarsi: a quale somma investita corrisponde questo reddito? È lecito domandarsi un elenco completo di tutte le proprietà del demanio dello Stato e di tutte le partecipazioni in Aziende, società, ecc. da parte dello Stato? Abbiamo il dovere di dire anche la nostra parola sulla convenienza o non convenienza per lo Stato, di continuare in talune gestioni; o, peggio, di aumentarne le dimensioni? Non potrebbe il Parlamento suggerire qualche cosa che serva ad evitare per il futuro il ripetersi di perdite accertate per il passato?

Con l'attuale sistema il Ministro del bilancio non porterà qui mai un elaborato veramente utile, completo e chiaro. E il Governo e noi ci metteremo fuori della Costituzione, violandone l'articolo 81.

Occorre maggiore energia e provvedimenti seri per la organizzazione in senso obiettivo e occorre seguire la fase di svolgimento, in modo da poter adottare, con tempestività, i necessari provvedimenti correttivi e da poter imprimere al lavoro quel ritmo che ne assicuri il compimento nei termini di tempo stabilito. Purtroppo, una percentuale di funzionari ed impiegati dello Stato — non eccessiva ma neppure trascurabile — indugia nei corridoi dei vari Ministeri, piuttosto dedicando il tempo a lamentare le proprie condizioni economiche non liete. Questi funzionari ed impiegati potrebbero anche aver ragione di lamentarsi — anzi l'hanno senz'altro questa ragione —; ma, se proprio non si può fare altro dal Governo, si eviti almeno che essi disturbino quelli che sono abituati, da antiche tradizioni, e sono per fortuna i più, a lavorare.

Sono personalmente convinto che, seguendo e controllando gli uffici quotidianamente, potremmo ricevere entro il 30 giugno 1951 tutti i bilanci arretrati, e il Parlamento potrà così, con quella data, mettersi al corrente per il complesso lavoro relativo ai bilanci.

Onorevoli colleghi, è parso al vostro relatore che fosse suo preciso dovere, per la serietà e la delicatezza dell'argomento, esporvi, senza reticenze, il suo punto di vista: ed ho ritenuto di dover compiere una diligente e ponderata analisi critica del disegno di legge, anche ai fini di stabilire con esattezza, i limiti delle responsabilità che ne derivano, e contenere queste nella loro effettiva portata.

È pertanto, dopo aver considerato, nella loro realtà, i motivi per i quali il Ministro del

tesoro e *ad interim* del bilancio, chiede con il disegno di legge in esame, la proroga al 30 giugno 1951 del termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1949-50, è opportuno rilevare che, eccettuate quelle di materiale insufficienza di tempo, non esistono altre importanti ragioni che giustificano il mancato adempimento: non vi sono, cioè, occulti motivi per i quali il Governo è consigliato a chiedere una proroga, per eludere, e quanto meno rinviare, il pubblico esame e la pubblica discussione.

I motivi del ritardo sono indicati dallo stesso Ministro proponente nella breve relazione che accompagnava il disegno di legge, ora in discussione alla Camera, presentato al Senato della Repubblica. Potremmo chiedere perché mai si sia verificata questa deficienza di tempo, quando invece il termine fissato dalla legge 2 marzo 1949, n. 87, cioè del 30 giugno 1950, era valutato idoneo. Non si deve parlare di deficienza numerica di personale, quando è noto che la burocrazia ha quadri notevolmente superiori ai bisogni; e non si possono mettere in dubbio le capacità tecniche di questo personale, quando il valore dei singoli è assolutamente fuori discussione. Si tratta, è opinabile, di eccessivo concentrazione di lavoro e di competenza su taluni organi della delicata macchina burocratica, dei quali organi si sono estese funzioni ed ingerenze, con il risultato di distoglierli dai loro compiti fondamentali. Ed è questo un problema sul quale non è inopportuno, anche in questa sede, richiamare l'attenzione dell'onorevole Petrilli, che presiede agli studi per la riforma della burocrazia.

Allo stato, non si può non riconoscere la necessità di concedere la proroga richiesta, di cui al disegno di legge in esame. Ma non ho potuto non far precedere al parere favorevole alla concessione di tale proroga, le considerazioni esposte, le quali interpretano, ne sono certo, il legittimo senso di preoccupazione e di disagio nell'assumere la responsabilità di approvare il disegno di legge in esame.

Non sembri, quindi, contraddizione nei termini se concludo proponendovi l'approvazione del presente disegno di legge, invitando altresì il Governo a dichiarare formalmente di non richiedere, in materia di bilanci, proroghe ulteriori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIOSTERGI. Vorrei mettere in evidenza quanto noi dobbiamo al relatore per lo

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

studio approfondito di questa materia. Bisogna che lo diciamo con molta franchezza: il Governo non è stato abbastanza rigoroso di fronte alle pretese della burocrazia, ed in questa materia ha fatto mancare al Parlamento la documentazione doverosa che ci doveva negli anni scorsi.

Qui non si tratta soltanto di una proroga, ma di una sanatoria, perché, almeno per sei mesi, è una pura e semplice sanatoria delle manchevolezze del passato. Anche io, sia pure modestamente, sono stato in posti di Governo, e so che senza una grande energia il Governo non può ottenere dalla burocrazia — che, come giustamente il relatore ha messo in evidenza, è più che sufficiente alla bisogna — tutti i risultati che si debbono ottenere nella materia relativa alla presentazione dei consuntivi. È indispensabile agire con la massima energia, se si vuole che la funzione massima del Parlamento possa svilupparsi conseguendo tutti i risultati necessari.

Ecco perché io plaudo alla relazione che può essere apparsa a taluno troppo lunga e minuziosa, ma che in realtà ha costituito un doveroso esame di tutta la materia, per dire al Governo una parola molto seria e severa, per dirgli che non si concederanno altre proroghe e che per il 30 giugno 1951 la Commissione finanze e tesoro esige che siano presentati i documenti che sono indispensabili, qualora noi vogliamo esaminare i preventivi con quella serietà che fino ad oggi, mi permetto di dire, è mancata.

SULLO. Io vorrei fare al Governo una domanda: noi siamo già al mese di gennaio, e la proroga che viene richiesta è stabilita al 30 giugno del 1951. Ritiene il Governo che questa proroga sia sufficiente? Perché, nel caso che il Governo ritenesse di chiedere un periodo superiore, io sarei favorevole a concederlo in questa sede, purché vi sia la sicurezza che non ci si vengano a chiedere ulteriori proroghe.

AMENDOLA PIETRO. Il relatore onorevole De Martino Carmine ha fatto uno studio molto approfondito della materia, ed ha detto parole molto gravi nei riguardi del Governo e del Ministro del tesoro, salvo poi, nell'ultima parte della sua relazione, fare un salto — per quanto previsto — concludendo e proponendo l'approvazione del disegno di legge, cioè una conclusione che non ha alcun legame logico con le considerazioni in precedenza sviluppate.

Ci troviamo, in realtà, di fronte alla violazione effettiva di un impegno assunto dal Governo di fronte al Parlamento con la legge

2 marzo 1949, n. 87, quando concedemmo una vera e propria sanatoria per la situazione di carenza costituzionale, di mancato rispetto dell'articolo 81, allora giustificata con la situazione di emergenza conseguente lo stato di guerra e dell'immediato dopoguerra.

Oggi si viene a chiedere un'altra sanatoria il che significa metterci ancora una volta nella impossibilità materiale di giudicare con cognizione di causa quello che è stato l'operato dell'amministrazione finanziaria dello Stato, e praticamente, nella discussione del bilancio 1951-52, ancora una volta non avremo quegli elementi di fatto indispensabili per poter dare un giudizio fondato sull'attività finanziaria dello Stato. Per esempio, per quanto riguarda il bilancio del Ministero dei lavori pubblici, so che molte volte si dicono parole inutili e si fanno congetture vaghe e nebulose appunto per la mancanza dei consuntivi. Per una amministrazione come quella dei lavori pubblici, dove le spese vengono ripartite su più esercizi, riesce difficile poter valutare obiettivamente il suo operato.

D'altra parte, tutte le leggi sulla contabilità dello Stato — quella del 1884, quella del 1913 e quella del 1928 — stabilivano che consuntivo e preventivo dovessero essere presentati contemporaneamente, entro lo stesso termine, ed anzi la legge del 1913 opportunamente stabili che il consuntivo dovesse essere presentato entro dicembre, ed il preventivo entro gennaio. Ora invece si arriva all'assurdo che entro il 30 giugno del 1950 saranno presentati i consuntivi per tutti gli anni compresi dal 1943 al 1950.

Io penso quindi che non si possa mettere tacitamente, lo spolverino su questa situazione di persistente violazione della Costituzione e di violazione di impegni presi davanti al Parlamento, e che non ci si debba limitare ad una protesta verbale. Penso che la stessa maggioranza della Commissione, che sarà favorevole al disegno di legge, non dovrebbe negare il suo voto al seguente ordine del giorno che mi onoro presentare e che rispecchia lo stato d'animo della Commissione:

« La Commissione finanze e tesoro deplora la lentezza con cui vengono elaborati i rendiconti generali per gli esercizi passati e che risalgono ancora al 1943-44, ed invita pertanto il Ministro a presentare i rendiconti suddetti entro il termine ultimo improrogabile concesso dal Parlamento con la legge in esame ».

CHIOSTERGI. Mi trovo in una situazione di grave disagio, perché ho l'impressione che la opposizione voglia prendere lo spunto per

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

fare una manifestazione politica contraria alla politica del Governo, mentre, approvando la relazione noi raggiungeremmo ugualmente lo stesso scopo. Non siamo animati, qui, dal desiderio di fare qualche cosa che ostacoli il Governo nella preparazione di un'epoca normale nella vita finanziaria del paese, e non dobbiamo in questo momento prendere l'occasione per fare una manifestazione squisitamente politica.

D'altra parte, mi trovo egualmente a disagio di fronte alla proposta dell'onorevole Sullo, in quanto egli, nel voler dare al Governo più di quanto il Governo stesso chiede, tende a dare una sanatoria non solo per il passato, ma anche per il futuro.

Permettete ad un modesto ex professore di contabilità di Stato di dirvi che, nonostante le apparenze, con i funzionari che ci sono alla Ragioneria generale dello Stato, se tutti facessero il loro dovere, come alcuni lo fanno in modo egregio, si potrebbero benissimo presentare i rendiconti in tempo. Non bisogna che accada quello che accadeva al mio Ministero, dove di 585 funzionari, più dei due terzi non faceva nulla. Vi assicuro che se fossi rimasto in quel posto, quei funzionari avrebbero cambiato le loro abitudini, e avrebbero lavorato come si lavora in altri paesi nelle amministrazioni dello Stato, in cui si lavora come se si trattasse di amministrazioni private. Da noi invece uno che riesca ad avere un grado qualsiasi nella pubblica amministrazione, si sente il padrone e non il servitore del popolo. Questo è il concetto sbagliato che esiste nel nostro paese.

Per questa ragione io non voterò né l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Amendola, né la proposta dell'onorevole Sullo. Mi limiterò a formulare questa proposta: approvare con plauso la relazione dell'onorevole De Martino Carmine che ha messo come suoi darsi « i puntini sugli i » con una obiettività tale da meritare veramente il nostro plauso e non andare più lontani dal termine richiesto. Onorevole Sullo, il solo fatto che si conceda di più di quello che il Governo domanda in questa materia, rende i funzionari più proclivi ancora a non fare il loro dovere. Bisogna insistere perché questo termine, che lo stesso Governo ci domanda, sia perentorio e sia fissato in modo definitivo.

CORBINO. Ho l'impressione che stiamo drammatizzando la cosa.

Non occorre spendere molte parole per ricordare ai colleghi le condizioni nelle quali si è svolta la pubblica spesa in Italia nel periodo in cui i bombardamenti hanno distrutto

documentazioni che non si sono potute più ricostruire che faticosamente; poi sono venuti gli alleati che spendevano per conto proprio e l'amministrazione italiana che, pure, spendeva per conto proprio. Ora, tutto questo, che deve essere documentato e sistemato, è durato fino al 31 dicembre 1945 perché con il primo gennaio 1946 noi abbiamo preso e la contabilità e la condotta diretta dell'amministrazione pubblica nella zona dell'Italia settentrionale che è stata liberata per ultima.

CECCHERINI. Eccezione fatta per le province di Udine e di Gorizia.

CORBINO. Sì, che sono rimaste fino alla firma del trattato di pace. Quindi, ancora per un periodo di circa 2 anni vi è una parte della contabilità che presenta le stesse difficoltà di ricostruzione del periodo precedente.

Io sono il primo a dire che vi sono funzionari che passeggiano per i corridoi o che leggono il giornale. Questo lo sappiamo tutti, ma che si debba far carico al Governo perché non riesce a sistemare contabilmente le gestioni dal 1942 al 1947, questo mi pare assolutamente una esagerazione.

Si potrebbe dire: si può staccare questo periodo e dare, per esso, un termine eventualmente più lungo per la documentazione. Ma d'altra parte, che cosa ci importa di sapere come si sono spesi i quattrini nel 1944-45, quando il saperlo non ci fa conoscere come si sono spesi nel 1949-50?

Ecco perché io dico questo: per ora andiamo avanti con la proposta di legge del Governo e approviamo la proroga al 30 giugno prossimo, senza dare nessun carattere politico né ai rilievi dell'onorevole De Martino né alle considerazioni fatte dopo; invitiamo, invece, il Governo per vedere se non sia il caso di fare una legge speciale che autorizzi un ritardo particolare per quegli esercizi che presentano notevole difficoltà, in maniera da presentare, poi, regolarmente i bilanci degli esercizi che queste difficoltà non presentano. In questo modo si sdrammatizza una situazione che non mi pare debba essere drammatizzata.

Non è di scorcio, attraverso la questione dell'esame dei consuntivi ritardati, che noi possiamo affrontare il problema dell'amministrazione dello Stato ed affrontare il problema del controllo della Corte dei conti poiché — lo creda l'onorevole De Martino Carmine — non è affatto vero che in materia di rendiconti a noi non ce ne importa niente. Perché, se il Governo deve presentare i rendiconti, ciò lo deve fare con il visto della Corte dei conti e la Corte dei conti dà questo

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

visto soltanto quando tutta la documentazione della spesa è completamente acquisita ad ogni mandato di pagamento.

Questa è la realtà delle cose che noi non possiamo assolutamente disconoscere: la Corte dei conti è un organo che dipende dal Parlamento, non dipende dal potere esecutivo; ed è quell'organo che controlla la maniera con cui la documentazione della spesa è fatta.

Ecco perché io vorrei pregare il rappresentante del Governo di far esaminare dagli uffici a che punto siano i rendiconti di questi cinque anni incerti o difficili a ricostruire. Se mai, il Governo chieda una proroga per la presentazione di questi rendiconti, ma gli altri li presenti entro il 30 giugno ed egualmente ci dica: queste sono le risultanze dell'amministrazione; il rendiconto formale col visto della Corte dei conti lo presenteremo quando la Corte dei conti stessa lo darà. Così ci si mette in condizioni di poter controllare il preventivo sulla base dei dati del consuntivo.

AMENDOLA GIORGIO. Quello che a noi interessa è il controllo dei bilanci consuntivi degli ultimi anni. Questa è una questione di carattere politico o meglio è un problema di politica finanziaria e di controllo da parte del Parlamento e della opposizione. Io non sono d'accordo nel dare la colpa alla burocrazia perché se essa ha i suoi difetti, ciò dipende sempre dal Governo che ne è responsabile. Ogni qualvolta che si discute una legge si dà la colpa alla burocrazia, ma è il Governo che dirige la burocrazia!

Per questo riteniamo che l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Amendola Pietro rappresenti la posizione che noi non possiamo non assumere di fronte al problema in esame, pronti ad appoggiare ogni proposta per quanto riguarda la contabilità degli anni di guerra, poiché a noi, quelli che interessano, sono questi ultimi anni.

SULLO. L'onorevole Amendola ha fatto delle affermazioni che noi contestiamo. Egli ha detto: riconosco che per gli anni della guerra vi può essere questo ritardo nella compilazione, ma si potevano presentare gli altri provvedimenti. Però, i consuntivi che vanno dal 1947 al 1950 erano collegati, per la questione dei residui, agli anni della guerra. Quindi, senza una legge speciale, che bisogna fare, la proroga che si richiede col disegno di legge in esame è inoperante perché, praticamente, riconosciamo che, con essa, non riusciremo a far presentare tutti i consuntivi.

Soltanto attraverso questa legge speciale noi potremmo essere sicuri di rendere operante la legge di proroga che stiamo discu-

tendo; e, siccome le osservazioni fatte dall'onorevole Corbino sono effettivamente obiettive e sufficientemente sintetiche, io aderisco alla sua proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (per i danni di guerra)*. Dopo gli interventi degli onorevoli Corbino e Sullo io sarei dispensato dallo scagionare il Governo dalla accusa di negligenza. Si deve tener presente che la elaborazione dei consuntivi ha incontrato difficoltà di gran lunga superiori a quelle che inizialmente potevano essere prevedibili, in quanto elevato era il numero delle contabilità disperse a causa della guerra. Perciò la ricostruzione della documentazione è avvenuta attraverso difficoltà enormi da superare: questa è la ragione del ritardo nella elaborazione dei consuntivi.

Posso assicurare che i consuntivi per gli anni 1942-43 e 1943-44, sono già alla stampa presso il Poligrafico e che il consuntivo per l'anno 1944-45 è in stampa presso la tipografia della Camera. Vi è, inoltre, una difficoltà enorme per trovare stabilimenti che stampino questa ponderosa documentazione.

In questa situazione mi pare che la proposta dell'onorevole Corbino di una legge speciale per quanto riguarda i consuntivi precedenti non abbia più ragione di essere perché questi consuntivi sono già affidati alla stampa. Restano gli ultimi.

Per essi io non ho ragione di dubitare che il termine fissato nel disegno di legge del 30 giugno sia stimato dal Governo insufficiente. Però, se per misura prudenziale, affinché non ci si ritrovi al 30 giugno nella condizione di oggi di fare delle recriminazioni e soltanto delle recriminazioni, se la Commissione crede (senza invito da parte del Governo) di allontanare questo termine, naturalmente non sarà il Governo ad opporsi.

DE MARTINO CARMINE *Relatore*. Quanto alle osservazioni dell'onorevole Sullo debbo dire che non possiamo essere più governativi del Governo. Quando si è chiesto il termine del 30 giugno, il vostro relatore ha semplicemente affermato che questa data fosse definitiva. Per le osservazioni dell'onorevole Amendola Pietro debbo dire che noi abbiamo quella libertà che forse lui ed i suoi non hanno, di fare anche delle critiche.

Circa il termine del 30 giugno 1951 chiesto dal Governo noi possiamo concederlo senz'altro. Io mi sono preoccupato soltanto del fatto che al 30 giugno prossimo non ci si ritorni a dire di concedere altro tempo, poiché

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

in questo modo la funzione del Parlamento viene svuotata di contenuto.

Sono sostanzialmente d'accordo con l'onorevole Corbino benché egli abbia parlato da Ministro del tesoro invece che da deputato. Il Ministro del tesoro quando dovesse accorgersi che le cose non sono in regola dovrà venire in tempo a prospettarci le ragioni per le quali si chiede una ulteriore proroga e non dircelo dopo, perché dopo la maggioranza si trova nelle condizioni di dovere comunque accettare la proposta. E poiché (come dicevo e come dicono i tecnici e come ha detto il Ministro del tesoro e il Senato) i consuntivi sono legati l'uno all'altro, specialmente per quanto riguarda i residui, non possiamo fare un taglio nella contabilità. Se mai, questo taglio si sarebbe potuto fare tre anni fa, ma oggi non è possibile né opportuno politicamente.

Sono quindi favorevole alle conclusioni dell'onorevole Chiostergi, nel senso di accettare il termine del 30 giugno 1951, invitando però il Governo a dichiarare di non richiedere ulteriori proroghe, perché, se cinque mesi di lavoro a sette ore al giorno non bastassero, il Governo potrà, ad esempio, far lavorare gli impiegati cinque mesi a quattordici ore al giorno! Il lavoro straordinario potrà pagarsi anche profumatamente poiché, in questa materia, ne vale veramente la pena. Io sono convinto come ritengo siano convinti gli onorevoli colleghi di questa Commissione, che, se si sa fare, al 30 giugno 1951 potremo finalmente avere i consuntivi e ci metteremo tutti in regola: Governo e Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Amendola, di cui è stata data precedentemente lettura.

(Non è approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« È prorogato al 30 giugno 1951 il termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1949-50 ».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. (1636)-**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

Come i colleghi ricorderanno nella seduta del 14 dicembre scorso fu approvato il passaggio agli articoli. Quindi bisogna ora discutere gli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Al personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia comandato in missione, e agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente] comandati in missione o in trasferta per servizio isolato fuori dell'ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennità appresso indicate per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo trascorso in viaggio) di assenza dalla sede, nonché per l'eccedente periodo non inferiore a 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo:

Gradi	Indennità
1°	L. 6.000
2°	
3°	
4° o 1° del personale delle ferrovie dello Stato	» 5.000
5° o 2° del personale delle ferrovie dello Stato	» 4.200
6° o 3° del personale delle ferrovie dello Stato	
7° o 4° del personale delle ferrovie dello Stato	» 3.700
8° o 5° del personale delle ferrovie dello Stato	
9° o 6° del personale delle ferrovie dello Stato	» 2.800
10° o 7° o 8° del personale delle ferrovie dello Stato	
11° o 9° del personale delle ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 1ª e 2ª categoria	» 2.400
12° e 13° o 10° del personale delle ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 3ª categoria	
Commissi capi, primi commissi, commissi capi agenti tecnici, uscieri capi, agenti tecnici e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o gradi 11° e 12° del personale delle ferrovie dello Stato o commissi e primi commissi di tabella B, Allegato I, al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e salariati di ruolo con qualifiche di incaricati stabili superiori e incaricati	» 2.300

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

Gradi	Indennità
Uscieri capi e uscieri, inservienti e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o agenti ausiliari avventizi e diurnisti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi nonché commessi del quadro speciale Allegato II al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943 dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed agenti diurnisti dell'Azienda medesima; o gradi 13° e 14° del personale delle ferrovie dello Stato e tutto il rimanente personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati .	L. 2.000
Marescialli delle Forze armate e gradi corrispondenti dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato . . .	» 2.500
Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi corrispondenti dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato . . . . .	» 2.200
Caporali maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato . . . . .	» 1.800

Se la località in cui si effettua la missione o trasferta sia distante meno di 30 ma più di 15 chilometri i predetti importi sono ridotti di un terzo.

Il trattamento previsto dal primo comma è ridotto alla metà dopo i primi 60 giorni e cessa dopo 240 giorni di missione o di servizio isolato continuativo in una medesima località.

Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione o trasferta che si compie in una medesima località, quando non sia interrotta per una durata superiore a 60 giorni.

Ai medesimi fini si congiungono i periodi di missione interrotti dal congedo ordinario o straordinario.

Al personale in missione nel territorio libero di Trieste è corrisposto il trattamento di missione senza le graduali riduzioni previste dal terzo comma del presente articolo e con una maggiorazione giornaliera di lire 1.000 per i primi 30 giorni ».

SULLO, *Relatore*. A questo articolo presento tre emendamenti. Per quanto riguarda le tabelle, non credo opportuno procedere a ritocchi. Penso invece che sia opportuno modificare il secondo comma dell'articolo 1, che dice: « Se la località in cui si effettua la missione o trasferta sia distante meno di 30 ma più di 15 chilometri, i predetti importi sono ridotti di un terzo ». Però, applicando questa norma, per la quale vigono queste tabelle, mentre successivamente, per l'articolo 2, in caso di missioni che si compiono in località distanti non più di 15 chilometri, vigono invece le tabelle orarie, si creano delle sfasature notevoli. Per esempio, chi sta fuori in missione per un numero di ore superiore alle 23 e va ad oltre 15 chilometri, viene ad essere compensato in misura superiore rispetto a colui che compie una giornata di missione ma rientra nella precedente categoria. Secondo il mio emendamento, se la località in cui si effettua la missione o trasferta sia distante meno di 30 chilometri, « i predetti importi sono ridotti di un quinto ». Quest'emendamento è concordato col Ministro Petrilli, il quale ha riconosciuto la fondatezza della mia osservazione.

Un altro emendamento presento al comma successivo, il quale dice: « Il trattamento previsto dal 1° comma è ridotto alla metà dopo i primi 60 giorni e cessa dopo 240 giorni di missione o di servizio isolato continuativo in una medesima località ». Senonché questo innova l'articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7, il quale dice che il trattamento di missione è ridotto a due terzi dopo i primi 60 giorni, alla metà dopo i primi 120 giorni e cessa del tutto dopo 240 giorni di missione. Adesso, secondo questo comma dell'articolo 1, si viene a togliere uno dei tre scaglioni, poiché sostanzialmente il trattamento di missione si riduce a metà dopo 60 giorni e cessa del tutto dopo 240 giorni. Quindi, verrebbe a mancare il termine intermedio. Pertanto, alcune categorie di dipendenti statali hanno manifestato il loro disappunto, chiedendo almeno che si riduca a metà il trattamento ponendo un termine intermedio: cioè, dopo novanta giorni. La proposta mi pare giusta: mi pare giusto che si usi uno scaglione unico, ma intermedio, fra 60 e 90 giorni. Cosicché, nel mio emendamento propongo di dire che il trattamento è ridotto a metà dopo 90 giorni.

Infine, desidero presentare qualche emendamento per quanto riguarda il personale in missione nel territorio di Trieste. Questa questione merita di essere un po' analizzata,

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

innanzi tutto perché riguarda unicamente il personale in missione a Trieste e non il personale triestino. Ciò ha creato anche sperequazioni notevoli, che possono diventare profonde dal punto di vista psicologico, fra il personale che lavora e vive a Trieste e il personale che va mandato in missione a Trieste.

A me sembra che il disegno di legge sia troppo favorevole a quest'ultima categoria di funzionari, perché, secondo questo sistema, un funzionario di grado VI che viene mandato a Trieste percepisce mensilmente 4.200 lire moltiplicato 30, cioè circa 130.000 lire in più di un funzionario di pari grado che viva a Trieste. Inoltre, per il primo mese, riceverebbe anche 1000 lire al giorno. Poiché in questo caso il trattamento di missione è corrisposto senza le graduali riduzioni previste dal terzo comma dell'articolo 1, il funzionario inviato a Trieste continuerebbe a percepire lo stesso trattamento anche se la missione duri otto mesi o più. Cosicché, un grado VI, anche se, col sistema della missione, rimanga a Trieste tre, quattro o cinque anni, percepisce 130-140.000 lire in più al mese rispetto al funzionario di pari grado che vive a Trieste.

DUGONI. Questa norma, praticamente, sarà stata suggerita per agevolare il personale del corpo diplomatico e consolare.

SULLO, *Relatore*. Ad ogni modo, questo provoca scontento nei funzionari triestini, i quali non vedono la ragione per cui un funzionario che da Roma va in missione a Trieste e vi rimanga tre anni (e quindi ha il tempo di acclimatarsi, di trovare alloggio, ecc.), debba percepire 80-90-100 mila lire mensili più di loro. Prima non ci si accorgeva tanto di questo, ma ora che le misure delle indennità sono più elevate, un funzionario di grado VII viene a percepire a Trieste 3.700 lire al giorno di missione e la sperequazione diventa veramente grave.

Propongo quindi di togliere almeno le 1000 lire di maggiorazione giornaliera per i primi trenta giorni e di stabilire che dopo 240 giorni, cioè dopo otto mesi, l'indennità sia ridotta a metà, poiché è impossibile che dopo otto mesi che un funzionario stia a Trieste non si sia procurata quella sistemazione che fa diminuire o cessare il motivo di maggiori spese che giustifica la indennità.

CECCHERINI. Al primo comma dell'articolo 1, là dove si dice: « in località distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennità appresso indicate per ogni 24 ore », propongo di sostituire le parole « 30 chilometri », con le altre « 15 chilometri ».

SULLO, *Relatore*. Non posso accettare l'emendamento. Tutt'al più, possiamo rendere più favorevole la norma stabilendo che per missioni in località distanti 30 chilometri vale la tabella dell'articolo 1, e, per località distanti fra 15 e 30 chilometri, si riducono le indennità soltanto di un quinto.

CECCHERINI. Insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. In sostanza, secondo l'emendamento Ceccherini, dopo 15 chilometri tutte le missioni dovrebbero essere considerate uguali.

CECCHERINI. Giustifico il mio emendamento citandovi un caso particolare: un funzionario della dogana di Piombino che vada in missione a Portoferraio, verrebbe a percepire i quattro quinti perché la distanza fra queste due località non supera i 30 chilometri. Però, i trasporti fra Piombino e Portoferraio si svolgono con una sola corsa al giorno, cosicché il funzionario non può rientrare da Portoferraio se non il giorno dopo. Egli verrebbe dunque ad essere colpito da questa norma. Bisogna quindi tener presenti queste particolari condizioni dei trasporti. Per esempio, per la zona di Milano potremmo anche fissare 50 chilometri, dato il gran numero di treni e di altri mezzi che collegano tra loro i paesi di quella provincia. Per esempio, da Milano a Como si può benissimo andare e tornare in mezza giornata; ma in località dove i servizi pubblici di trasporto non sono così frequenti ed organizzati come nei grandi centri industriali, spostarsi per una missione, anche breve, risulta un aggravio per il funzionario. D'altra parte, questo non sarebbe un aggravio per l'Amministrazione perché ogni spesa fatta a titolo di trasferta e missione è ben fissa. Il mio emendamento è dunque motivato da un criterio di perequazione e di giustizia verso i funzionari che svolgono missioni in località ove i trasporti sono insufficienti.

CHIOSTERGI. Ritengo che sarebbe opportuno trattare gli emendamenti uno per volta. Non sono tutti collegati. Circa l'emendamento Ceccherini, bisognerebbe fare in modo che la riduzione dei chilometri a quindici risultasse per quei dati casi e non per tutti, altrimenti la sperequazione si manterrebbe egualmente.

PRESIDENTE. L'onorevole Ceccherini prospetta l'ipotesi di un impiegato che vada in missione a breve distanza e che non possa ritornare nella stessa giornata. In questo caso si adotta la riduzione della missione?

CHIOSTERGI. Sì.

PRESIDENTE. Che motivo c'è? Io comprendo che vi sia una riduzione quando un

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

impiegato rientri nella stessa giornata; ma se non può rientrare, che vada a sedici o a 250 chilometri è la stessa cosa.

CHIOSTERGI. Si dovrebbe dire; salvo per coloro che non possono rientrare in sede nella stessa giornata.

CECCHERINI. Se uno va in qualche località distante 25 chilometri e non può rientrare in sede, perché deve avere un quinto di meno di colui che va ad una distanza di 31 chilometri? È giusto che vi sia una limitazione chilometrica. In questo caso si dovrebbe partire da 15 chilometri in quanto 30 chilometri mi sembrano troppi.

SULLO, *Relatore*. Prima di tutto, l'articolo 1 riguarda unicamente le missioni per più di una giornata. Quindi, non riguarda la possibilità di ritornare nella stessa giornata. Si tratta di funzionari che stanno in missione dei giorni ed anche dei mesi. Si vuol fare una riduzione perché ci si è riferiti al caso di chi va a 20 chilometri dal proprio centro per quindici giorni o un mese. Se un funzionario ha quindici giorni di missione a 20 chilometri si trova in una posizione di favore rispetto a colui che va più lontano. Siccome le missioni non durano un giorno soltanto, si è ritenuto di fare una condizione di minor favore a coloro che, pur stando in missione per quindici giorni a 18 chilometri da casa e pur essendo residenti in quel centro, di fatto possono andare e venire. Ora siccome non è possibile fare una casistica, bisogna giungere a quella tesi che riguarda i casi più generali. D'altra parte il disegno di legge presentato dall'onorevole Petrilli parlava della riduzione di un terzo. Noi abbiamo ritenuto che la riduzione di un terzo fosse piuttosto grave, e abbiamo fatto la riduzione di un quinto. Eliminare questa riduzione sarebbe concedere una condizione di favore alle missioni lunghe a breve distanza. Riteniamo che la riduzione sia più che sufficiente.

Pertanto sarei favorevole alla riduzione di un quinto.

CECCHERINI. Proponevo di ridurre la distanza da 30 a 15 chilometri non solo perché mi riferivo a certi casi estremi, ma perché pensavo anche a quei funzionari che abitano nei grandi centri dove l'estensione della provincia è limitata. Secondariamente vorrei osservare che i funzionari dello Stato, nella stragrande maggioranza hanno missioni che durano uno o due giorni; quindi appartengono proprio a quella categoria che compie missioni saltuarie. Pertanto insisto sulla riduzione dei 30 chilometri. Io ho fissato 15 chilometri, ma accetterei anche una distanza minore.

ZERBI. Bisogna considerare gli eventuali oneri che deriverebbero al bilancio.

CECCHERINI. Non vi sarà nessuna variazione in bilancio.

ZERBI. Se le necessità aumentano, bisognerà aumentare pure gli stanziamenti.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (per i danni di guerra)*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione la prima parte dell'articolo 1 su cui non vi sono emendamenti:

«Al personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia comandato in missione e agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente comandati in missione o in trasferta per servizio isolato fuori dell'ordinaria sede di servizio».

(È approvata).

A questo punto vi è l'emendamento Ceccherini che propone di sostituire le parole «in località distanti 30 chilometri» con le altre «in località distanti almeno 15 chilometri».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Do lettura della parte successiva dell'articolo:

«...spettano le indennità appresso indicate per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo trascorso in viaggio) di assenza dalla sede, nonché per l'eccedente periodo non inferiore a 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo:

1° . . . . .	}	L. 6.000
2° . . . . .		
3° . . . . .		
4° o 1° del personale delle ferrovie dello Stato . . . . .	}	» 5.000
5° o 2° del personale delle ferrovie dello Stato . . . . .		
6° o 3° del personale delle ferrovie dello Stato . . . . .	}	» 4.200
7° o 4° del personale delle ferrovie dello Stato . . . . .		
8° o 5° del personale delle ferrovie dello Stato . . . . .	}	» 3.700
9° o 6° del personale delle ferrovie dello Stato . . . . .		
10° o 7° e 8° del personale delle ferrovie dello Stato . . . . .	}	» 2.800
11° o 9° del personale delle ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> categoria		



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

12° e 13° o 10° del personale delle ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 3ª categoria . . . . .	L. 2.400
Commessi capi, primi commessi, commessi capi agenti tecnici, uscieri capi, agenti tecnici e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o gradi 11° e 12° del personale delle ferrovie dello Stato o commessi e primi commessi di tabella B, allegato I, al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e salariati di ruolo con qualifiche di incaricati stabili superiori e incaricati . . . . .	» 2.300
Uscieri capi e uscieri, inservienti e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o agenti ausiliari avventizi e diurnisti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi nonché commessi del quadro speciale Allegato II al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed agenti diurnisti dell'Azienda medesima; o gradi 13° e 14° del personale delle ferrovie dello Stato e tutto il rimanente personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati . . . . .	» 2.000

Su quest'ultima parte dell'articolo vi è un emendamento dell'onorevole Amendola Pietro per portare l'indennità per gli uscieri da 2000 a 2.200 lire.

AMENDOLA PIETRO. Si tratta di una perequazione. Penso che sarebbe equo usare agli uscieri lo stesso trattamento dei sergenti.

SULLO, *Relatore*. Questa scala deriva dal rispetto di una gerarchia. Questo principio è contenuto nella legge 13 gennaio 1947, n. 7. Il Governo non ha ritenuto di modificare i rapporti fra le varie categorie. Voler creare nuove graduatorie fra le varie categorie, porterebbe delle conseguenze che in questo momento non sono in grado di valutare.

Mi oppongo pertanto a questo emendamento.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (per i danni di guerra)*. Mi oppongo anch'io.

CORBINO. Prego l'onorevole Amendola Pietro di non insistere sul suo emendamento.

La questione delle missioni costituisce una delle piaghe più gravi della nostra Amministrazione. Se noi rendiamo il trattamento di missione troppo allettivo, avremo che tutti i funzionari italiani finiranno con l'essere in missione.

Anche la considerazione fatta dall'onorevole Sullo mi lascia perplesso nel votare l'emendamento. Non vorrei che, favorendo una piccola categoria, la burocrazia sollevasse poi chissà quali altre pretese.

Pregherei l'onorevole Amendola di trasformare l'emendamento in raccomandazione al Governo affinché esamini la questione in sede di sistemazione generale. Se l'onorevole Amendola insistesse, voterei contro.

AMENDOLA PIETRO. Non sono molto persuaso da queste argomentazioni e pertanto insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Amendola Pietro.

(*Non è approvato*).

Pongo ai voti la parte dell'articolo di cui ho dato poc'anzi lettura.

(*È approvata*).

Pongo in votazione gli alinea successivi:

« Marescialli delle Forze armate e gradi corrispondenti dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato . . . . .	L. 2.500
« Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi corrispondenti dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato . . . . .	» 2.200
« Caporali maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato . . . . .	» 1.800

(*Sono approvati*).

Sul successivo comma vi è un emendamento dell'onorevole Sullo, tendente a sostituire le parole « i primi 60 giorni » con le altre « i primi 90 giorni ».

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (per i danni di guerra)*. Il Governo aderisce.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma modificato secondo la proposta del Relatore:

« Il trattamento previsto dal primo comma è ridotto alla metà dopo i primi 90 giorni e

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

cessa dopo 240 giorni di missione o di servizio isolato continuativo in una medesima località ».

(È approvato).

Pongo in votazione i due commi successivi sui quali non è stato presentato alcun emendamento:

« Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione o trasferta che si compie in una medesima località, quando non sia interrotta per una durata superiore a 60 giorni.

Ai medesimi fini si congiungono i periodi di missione interrotti dal congedo ordinario o straordinario ».

(Sono approvati).

All'ultimo comma dell'articolo 1 concernente le missioni nel territorio di Trieste vi è il seguente emendamento sostitutivo dell'onorevole Sullo:

« Per il personale in missione nel territorio libero di Trieste, il trattamento di missione è ridotto a metà dopo 240 giorni ».

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (per i danni di guerra)*. Il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma nel testo proposto dal relatore di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Di conseguenza l'articolo 1 risulta approvato nella seguente formulazione:

« Al personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia comandato in missione, e agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente comandati in missione o in trasferta per servizio isolato fuori dell'ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennità appresso indicate per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo trascorso in viaggio) di assenza dalla sede, nonché per l'eccedente periodo non inferiore a 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo:

Gradi	Indennità
1° . . . . .	} L. 6.000
2° . . . . .	
3° . . . . .	
4° o 1° del personale delle ferrovie dello Stato . . . . .	» 5.000

Gradi	Indennità
5° o 2° del personale delle ferrovie dello Stato . . . . .	} L. 4.200
6° o 3° del personale delle ferrovie dello Stato . . . . .	
7° o 4° del personale delle ferrovie dello Stato . . . . .	} » 3.700
8° o 5° del personale delle ferrovie dello Stato . . . . .	
9° o 6° del personale delle ferrovie dello Stato . . . . .	} » 2.800
10° o 7° e 8° del personale delle ferrovie dello Stato . . . . .	
11° o 9° del personale delle ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> categoria . . . . .	} » 2.400
12° e 13° o 10° del personale delle ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 3 <sup>a</sup> categoria . . . . .	
Commessi capi, primi commessi, commessi capi agenti tecnici, uscieri capi, agenti tecnici e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o gradi 11° e 12° del personale delle ferrovie dello Stato o commessi e primi commessi di tabella B, Allegato I, al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e salariati di ruolo con qualifiche di incaricati stabili superiori e incaricati	L. 2.300
Uscieri capi e uscieri, inservienti e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o agenti ausiliari avventizi e diurnisti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi nonché commessi del quadro speciale Allegato II al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed agenti diurnisti dell'Azienda medesima; o gradi 13° e 14° del personale delle ferrovie dello Stato e tutto il rimanente personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati . . . . .	» 2.000
Marescialli delle Forze armate e gradi corrispondenti dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato . . . . .	» 2.500
Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi corrispondenti dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato	» 2.200

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

Gradi	Indennità
Caporali maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato. . . . .	L. 1.800

Il trattamento previsto dal primo comma è ridotto alla metà dopo i primi 90 giorni e cessa dopo 240 giorni di missione o di servizio isolato continuativo in una medesima località.

Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione o trasferta che si compie in una medesima località, quando non sia interrotta per una durata superiore a 60 giorni.

Ai medesimi fini si congiungono i periodi di missione interrotti dal congedo ordinario o straordinario.

Per il personale in missione nel territorio libero di Trieste il trattamento di missione è ridotto a metà dopo 240 giorni ».

Passiamo all'articolo 2:

« Per le missioni che si compiono in località distanti non più di 15 chilometri e per quelle di durata inferiore alle 24 ore, la indennità di missione spetta nelle seguenti misure per ciascuna ora intera, non computandosi le frazioni di ora:

Gradi	Ore diurne	Ore notturne comprese tra le ore 22 e le 5
1° 2° e 3° . . . . .	187	250
4° o 1° del personale delle ferrovie dello Stato . . . .	156	208
5° o 2° del personale delle ferrovie dello Stato . . . .	131	175
6° o 3° del personale delle ferrovie dello Stato . . . .		
7° o 4° del personale delle ferrovie dello Stato . . . .	115	154
8° o 5° del personale delle ferrovie dello Stato . . . .		
9° o 6° del personale delle ferrovie dello Stato . . . .	87	116
10° o 7° e 8° del personale delle ferrovie dello Stato . . . .		
11° o 9° del personale delle ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 1ª e 2ª categoria . . . . .	75	100
12° e 13° o 10° del personale delle ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 3ª categoria . . . . .		

Gradi	Ore diurne	Ore notturne comprese tra le ore 22 e le 5
Commessi capi, primi commessi, commessi, agenti capi tecnici uscieri capi, agenti tecnici e personale subalterno con altre qualifiche equiparate, o gradi 11° e 12° del personale delle ferrovie dello Stato o commessi e primi commessi di tabella B, Allegato I, al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e salariati di ruolo con qualifiche di incaricati stabili superiori e incaricati . . . . .	66	91
Uscieri capi e uscieri, inservenienti e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o agenti ausiliari avventizi e diurnisti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi nonché commessi del quadro speciale Allegato II al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed agenti diurnisti dell'Azienda medesima, o gradi 13° e 14° del personale delle ferrovie dello Stato e tutto il rimanente personale salariato di ruolo e non di ruolo	62	83
Marescialli delle Forze armate e gradi corrispondenti dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato. . . . .	78	104
Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato . . . . .	68	91
Caporali maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato . . . . .	56	75

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

L'indennità non è dovuta per le missioni o le trasferte diurne di durata inferiore alle cinque ore. Agli effetti del computo di detto termine si sommano i periodi di durata delle missioni effettuate nel medesimo giorno.

Non spetta l'indennità per le missioni compiute nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio o in località distanti meno di 8 chilometri e collegate con la sede dell'ufficio da regolari servizi di linea, salva la corrispondenza delle indennità e rimborsi di spese di cui ai successivi articoli 9 e 10.

Al titolare di un ufficio che sia incaricato della reggenza o supplenza anche di altro ufficio distante dal primo non più di 8 e non meno di 3 chilometri spetta, per ogni giornata di presenza nella sede di reggenza o della supplenza, una indennità di missione pari a 5 volte la misura oraria prevista nell'articolo 2 per il grado corrispondente. Detta indennità è comprensiva delle spese di trasporto, quando vi siano regolari servizi di linea.

SULLO, *Relatore*. Al primo comma di questo articolo propongo di sopprimere le parole: « che si compiono in località distanti non più di 15 chilometri e per quelle ».

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (per i danni di guerra)*. Il Governo aderisce a tale proposta.

PRESIDENTE. Il primo comma è allora così modificato:

« Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore la indennità di missione spetta nelle seguenti misure per ciascuna ora intera, non computandosi le frazioni di ora ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella, delle misure sulla quale non vi sono emendamenti.

(È approvata).

SULLO, *Relatore*. Al terzo comma propongo di sostituire alle parole « meno di 8 chilometri », le altre « meno di 4 chilometri », nella considerazione che, in località di montagna, 8 chilometri sono una distanza ragguardevole.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (per i danni di guerra)*. Il Governo aderisce.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma sul quale non sono stati presentati emendamenti e il terzo comma con l'emendamento proposto dal relatore:

« L'indennità non è dovuta per le missioni o le trasferte diurne di durata inferiore

alle cinque ore. Agli effetti del computo di detto termine si sommano i periodi di durata delle missioni effettuate nel medesimo giorno.

« Non spetta l'indennità per le missioni compiute nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio o in località distanti meno di 4 chilometri e collegate con la sede dell'ufficio da regolari servizi di linea, salva la corrispondenza delle indennità e rimborsi di spese di cui ai successivi articoli 9 e 10 ».

(Sono approvati).

CECCHERINI. All'ultimo comma propongo di togliere la limitazione del chilometraggio.

SULLO, *Relatore*. Comunque, per coordinamento, vanno tolti gli 8 chilometri, analogamente a quanto abbiamo fatto or ora, mettendo invece 4 chilometri: « Aderisco alla cancellazione del limite inferiore. Pertanto propongo di sostituire le parole « non più di 8 e non meno di 3 chilometri » con le altre « non più di 4 chilometri ».

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (per i danni di guerra)*. Concordo col relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma con l'emendamento proposto dal relatore:

« Al titolare di un ufficio che sia incaricato della reggenza o supplenza anche di altro ufficio distante dal primo non più di 4 chilometri, spetta, per ogni giornata di presenza nella sede di reggenza o della supplenza, una indennità di missione pari a 5 volte la misura oraria prevista nell'articolo 2 per il grado corrispondente. Detta indennità è comprensiva delle spese di trasporto, quando vi siano regolari servizi di linea ».

(È approvato).

Pertanto l'articolo 2 resta così definitivamente formulato:

« Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, la indennità di missione spetta nelle seguenti misure per ciascuna ora intera, non computandosi le frazioni di ora:

Gradi	Ore diurne	Ore notturne comprese tra le ore 22 e le 5
1° 2° e 3° . . . . .	187	250
4° o 1° del personale delle ferrovie dello Stato . . . . .	156	208
5° o 2° del personale delle ferrovie dello Stato . . . . .	131	175
6° o 3° del personale delle ferrovie dello Stato . . . . .		

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

Gradi	Ore diurne	Ore notturne comprese tra le ore 22 e le 5	Gradi	Ore diurne	Ore notturne comprese tra le ore 22 e le 5		
7° o 4° del personale delle ferrovie dello Stato . . .	115	154	sonale delle ferrovie dello Stato e tutto il rimanente personale salariato di ruolo e non di ruolo . . . . .	62	83		
8° o 5° del personale delle ferrovie dello Stato . . .			87	116	Marescialli delle Forze armate e gradi corrispondenti dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato	78	104
9° o 6° del personale delle ferrovie dello Stato . . . . .					Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato	68	91
10° o 7° e 8° del personale delle ferrovie dello Stato . . . . .	Caporali maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato . . . . .	56			75		
11° o 9° del personale delle ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 1ª e 2ª categoria . . .	75	100	L'indennità non è dovuta per le missioni o le trasferte diurne di durata inferiore alle cinque ore. Agli effetti del computo di detto termine si sommano i periodi di durata delle missioni effettuate nel medesimo giorno.				
12° e 13° o 10° del personale delle ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 3ª categoria			Non spetta l'indennità per le missioni compiute nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio o in località distanti meno di 4 chilometri e collegate con la sede dell'ufficio da regolari servizi di linea, salva la corresponsione delle indennità e rimborsi di spese di cui ai successivi articoli 9 e 10.				
Commissi capi, primi commissi, commissi, agenti capi tecnici, uscieri capi, agenti tecnici e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o gradi 11° e 12° del personale delle ferrovie dello Stato o commissi e primi commissi di tabella B, Allegato I, al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e salariati di ruolo con qualifiche di incaricati stabili superiori e incaricati . . . . .			66	91	Al titolare di un ufficio che sia incaricato della reggenza o supplenza anche di altro ufficio distante dal primo non più di 4 chilometri spetta, per ogni giornata di presenza nella sede di reggenza o della supplenza una indennità di missione pari a 5 volte la misura oraria prevista nell'articolo 2 per il grado corrispondente. Detta indennità è comprensiva delle spese di trasporto, quando vi siano regolari servizi di linea».		
Uscieri capi e uscieri, inservienti e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o agenti ausiliari avventizi e diurnisti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, nonché commissi del quadro speciale Allegato II al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed agenti diurnisti dell'Azienda medesima, o gradi 13° e 14° del per-			Passiamo all'articolo 3:				
			«Le distanze di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si misurano tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione è stata compiuta. Se la stazione è situata fuori dal centro abitato o località isolata si				

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

aggiunge la distanza intercorrente tra la stazione e quel centro abitato o località.

In modo analogo si computano le distanze per i viaggi compiuti con altri servizi di linea.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui sopra le distanze si computano dalla casa municipale del comune dove è la sede dell'ufficio (o caserma, impianto, scuola, stazione ecc.) o dalla sede dell'ufficio, se questo si trovi in una frazione o località isolata».

Poiché su questo articolo non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Per i funzionari di grado VI e superiori ed equiparati l'inizio e la fine della missione risultano dai documenti di viaggio e da una dichiarazione scritta rilasciata dai medesimi agli uffici liquidatori.

Per gli altri dipendenti statali il giorno e l'ora dell'inizio della missione devono essere indicati nel provvedimento con cui essa è disposta. Il giorno e l'ora dell'inizio del viaggio di ritorno in sede devono risultare dalla dichiarazione dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione si è svolta la missione. Può prescindersi da tale dichiarazione nei casi di comprovata necessità o di impedimenti riconosciuti dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione.

« Ai fini della liquidazione della missione i predetti documenti devono essere esibiti unitamente agli scontrini di viaggio, conformi al modulo prescritto, che comprovano l'acquisto del biglietto ferroviario a tariffa ridotta secondo la concessione spettante per il percorso più breve e per la classe consentita per il grado o qualifica del dipendente, sia per l'andata che per il ritorno.

Lo scontrino sarà di colore verde per la prima classe, bianco per la seconda e rosso per la terza ».

SULLO, *Relatore*. Nel primo comma di questo articolo è detto che i funzionari dirigenti di ufficio firmeranno essi stessi la loro dichiarazione. Per quanto riguarda invece gli altri dipendenti statali, è detto che la data e l'ora di partenza risulterà dalla dichiarazione apposta dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione. E fin qui va bene. La data e l'ora di arrivo dovrebbe risultare dalla dichiarazione dell'ufficio presso il quale sia svolta la missione. Qui sorge qualche difficoltà, perché se nella maggior parte dei casi è giusto che così

avvenga, nel caso di un pretore, in quello di un funzionario delle imposte di fabbricazione, chi dovrà testimoniare il giorno della eseguita missione? Non certo coloro presso i quali le indagini sono state fatte.

Si potrebbe dire che si prescinde dalla dichiarazione in casi di comprovata necessità, ma anche questo termine non sarebbe sufficientemente indicativo, perché può non essere necessario, ma può essere opportuno.

Perciò propongo di modificare l'ultima parte del secondo comma nel seguente modo: « Può prescindersi da tale dichiarazione nei casi in cui il capo dell'ufficio che ha ordinato la missione lo ritenga necessario od opportuno ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma sul quale non vi sono emendamenti:

« Per i funzionari di grado VI e superiori ed equiparati l'inizio e la fine della missione risultano dai documenti di viaggio e da una dichiarazione scritta rilasciata dai medesimi agli uffici liquidatori ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma modificato secondo l'emendamento del relatore:

« Per gli altri dipendenti statali il giorno e l'ora dell'inizio della missione devono essere indicati nel provvedimento con cui essa è disposta. Il giorno e l'ora dell'inizio del viaggio di ritorno in sede devono risultare dalla dichiarazione dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione si è svolta la missione. Può prescindersi da tale dichiarazione nei casi in cui il capo dell'ufficio che ha ordinato la missione lo ritenga necessario e opportuno ».

(È approvato).

Pongo in votazione i rimanenti due commi sui quali non sono stati presentati emendamenti:

« Ai fini della liquidazione della missione i predetti documenti devono essere esibiti unitamente agli scontrini di viaggio, conformi al modulo prescritto, che comprovano l'acquisto del biglietto ferroviario a tariffa ridotta secondo la concessione spettante per il percorso più breve e per la classe consentita per il grado o qualifica del dipendente, sia per l'andata che per il ritorno.

Lo scontrino sarà di colore verde per la prima classe, bianco per la seconda e rosso per la terza.

(Sono approvati).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

Pertanto l'articolo 4 risulta approvato nel seguente testo:

Per i funzionari di grado VI e superiori ed equiparati l'inizio e la fine della missione risultano dai documenti di viaggio e da una dichiarazione scritta rilasciata dai medesimi agli uffici liquidatori.

Per gli altri dipendenti statali il giorno e l'ora dell'inizio della missione devono essere indicati nel provvedimento con cui essa è disposta. Il giorno e l'ora dell'inizio del viaggio di ritorno in sede devono risultare dalla dichiarazione dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione si è svolta la missione. Può prescindersi da tale dichiarazione nei casi in cui il capo dell'ufficio che ha ordinato la missione lo ritenga necessario ed opportuno.

Ai fini della liquidazione della missione i predetti documenti devono essere esibiti unitamente agli scontrini di viaggio, conformi al modulo prescritto, che comprovano l'acquisto del biglietto ferroviario a tariffa ridotta secondo la concessione spettante per il percorso più breve e per la classe consentita per il grado o qualifica del dipendente, sia per l'andata che per il ritorno.

Lo scontrino sarà di colore verde per la prima classe, bianco per la seconda e rosso per la terza».

Passiamo all'articolo 5:

« Per i dipendenti da uffici periferici o da comandi militari territoriali e addetti a servizi per il cui espletamento occorra compiere più di dieci volte in un mese missioni nell'ambito della provincia o della maggiore circoscrizione territoriale soggetta alla competenza dell'ufficio, l'indennità di missione è ridotta del 20 per cento. È ridotta del 50 per cento quando debbano effettuarsi mensilmente più di 20 missioni.

Per gli agenti e per i salariati temporanei e giornalieri, addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, restano ferme le speciali disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 464.

L'indennità di missione non è dovuta al personale di vigilanza e di custodia (ufficiali e guardiani idraulici e ferroviari, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, personale dei monopoli, ecc.) che si sposti nell'ambito della circoscrizione o zona nella quale svolge il normale servizio

Per il personale in missione od in trasferta per servizio isolato, che fruisce dell'alloggio o del vitto gratuito fornito dall'Amministrazione, il trattamento di missione è ridotto

rispettivamente di un terzo o della metà. Qualora detto personale fruisca di alloggio e di vitto gratuiti forniti dall'Amministrazione il trattamento è ridotto ad un terzo.

Le riduzioni di cui al precedente comma si applicano anche se il trattamento sia ridotto a norma del 3° comma dell'articolo 1.

Al personale residente in territorio italiano, che si rechi quotidianamente in servizio presso le dogane internazionali e le stazioni ferroviarie di confine situate in territorio estero, non si applica la disposizione contenuta nel penultimo comma del precedente articolo 2».

**SULLO, Relatore.** Per quanto riguarda questo articolo vi è un problema da discutere. La sostanza del disegno di legge è questa: vi sono funzionari i quali normalmente compiono nel mese più di dieci oppure più di venti missioni. A coloro i quali, normalmente, ogni mese per esigenze di ufficio compiono queste missioni — dice il disegno di legge — bisognerebbe fare una decurtazione, cioè non corrispondere loro le missioni che si danno agli altri.

In altri termini, ad un ispettore generale, il quale, normalmente, per ragioni del suo ufficio, compie più di dieci o venti missioni in un mese, gli si applica una speciale riduzione dell'indennità di missione; mentre per colui che non in un mese, ma in due o tre mesi compie, per esempio, ventinove missioni, non avendo avuto questo speciale distintivo di «missionario» dato per decreto, non si applicherebbe la decurtazione prevista.

**DE PALMA.** In genere un funzionario che non sia ispettore non fa più di dieci missioni al mese.

**PRESIDENTE.** Ciò si verifica per alcuni uffici come per il catasto.

**SULLO, Relatore.** Così, vi sarebbe una differenziazione. Ed in pratica vi saranno grandi difficoltà, perché occorre una determinazione dell'amministrazione per ciascuna di queste persone. Di modo che la riduzione non si può fare automaticamente e bisogna fare un ruolo dei funzionari «peripatetici» come mi suggerisce il collega onorevole Castelli Avolio.

Se la Commissione è d'accordo sul principio, io proporrei un emendamento che è stato accettato anche dal Ministro onorevole Petrilli. Praticamente si è osservato che, se si applicasse questo sistema, chi fa quattordici missioni, riceverebbe di più di chi ne facesse ventidue; il che è un assurdo. Perciò proporrei di modificare il primo comma nel senso di fare un solo scaglione e dire: «se occorre compiere più di quindici missioni al

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

mese l'indennità di missione è ridotta del 30 per cento per le missioni eccedenti il numero di quindici». Cosicché le prime quindici missioni sarebbero corrisposte interamente, e, dalle quindici in poi, sarebbero ridotte del 30 per cento.

VICENTINI. Nel caso che si facciano 15 giorni di missione, poi si interrompa e quindi si riprenda il periodo di missione, come ci si regola?

SULLO, *Relatore*. Se un funzionario nel corso di un mese compie sedici giorni di missione, per i primi quindici ha diritto alla indennità intera, e il restante giorno ad una indennità ridotta.

CECCHERINI. Io avevo proposto, come il collega Amendola Pietro, un emendamento suppressivo di tutto il primo comma; in considerazione però dell'emendamento proposto dal relatore ritiro la mia proposta ed aderisco all'emendamento Sullo.

PRESIDENTE. Rimane allora l'emendamento suppressivo del primo comma dell'onorevole Amendola Pietro il quale propone la soppressione del primo comma dell'articolo 5.

AMENDOLA PIETRO. La ragione fondamentale, seppure non manifestata, che ha ispirato il primo comma dell'articolo 5 è il timore e la constatazione di abusi che si possono tornare a compiere in questo campo delle missioni nel senso che si possa non giustamente abbondare sul numero delle missioni, portando, quindi, un danno all'erario.

Io credo che, *a priori*, non si possano impedire questi abusi. Però se questi abusi vi sono e vanno repressi, spetta ai superiori gerarchici, ufficio per ufficio, impedirli.

Se effettivamente dei funzionari, per ragioni dipendenti dal servizio, debbono compiere delle missioni non vi è alcuna ragione di avere un trattamento non perequato nei riguardi di chi si sposta meno volte, in quanto il trattamento di missione è stato regolato sulla base delle spese effettive che si presume debbano sostenersi. Quindi chi sostiene delle spese va rimborsato nella stessa maniera di chi compie un numero minore di missioni. Perciò insisto per la soppressione del primo comma.

SULLO, *Relatore*. Non è una questione di abuso, ma di una distinzione tra i funzionari che compiono spesso missioni e gli altri. Normalmente chi effettua un numero maggiore di missioni si crea una certa organizzazione per l'alloggio, per il viaggio, ecc., di modo che occorre praticare una certa riduzione nell'indennità che viene loro corrisposta.

Perciò, mi dichiaro contrario alla soppressione.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (per i danni di guerra)*. Esprimo parere contrario alla soppressione del primo comma.

DE PALMA. Anche io dichiaro di non essere favorevole alla soppressione. Pur essendo d'accordo su quanto è detto nell'articolo 2, chiedo: perché l'articolo in esame prevede soltanto il caso di dipendenti di uffici periferici e non anche quello di dipendenti da uffici centrali che, in fondo, mi sembra che siano maggiormente beneficiari dall'articolo 18? Perciò proporrei al primo comma di aggiungere dopo la parola «uffici» le altre «centrali».

SULLO, *Relatore*. Accetto l'emendamento dell'onorevole De Palma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento suppressivo dell'intero primo comma dell'onorevole Amendola Pietro.

(Non è approvato).

Do lettura dell'emendamento sostitutivo del primo comma proposto dal relatore, comprensivo dell'emendamento dell'onorevole De Palma.

«Per i dipendenti da uffici centrali o periferici o da comandi militari territoriali e addetti a servizi per il cui espletamento occorra compiere più di quindici volte in un mese missioni, l'indennità di missione è ridotta del 30 per cento, per le missioni eccedenti il numero di quindici».

CORBINO. Occorre precisare che si tratta di giorni di missione eccedenti i quindici.

SULLO, *Relatore*. Accetto il suggerimento dell'onorevole Corbino. Cosicché l'ultima parte del mio emendamento suonerebbe così: «30 per cento per i giorni di missione eccedenti i quindici».

DE PALMA. È opportuno togliere la parola «territoriali», dopo le parole «comando militare».

SULLO, *Relatore*. Concordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti il primo comma dell'articolo 5 con le modifiche proposte dal relatore, dall'onorevole Corbino e dall'onorevole De Palma:

«Per i dipendenti da uffici centrali e periferici o da comandi militari e addetti a servizi per il cui espletamento occorra compiere più di quindici missioni al mese, l'indennità gior-



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

naliera di missione è ridotta del 30 per cento per i giorni di missione eccedenti i 15 ».

(È approvato).

Non essendovi altri emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione i rimanenti commi dell'articolo 5:

« Per gli agenti e per i salariati temporanei e giornalieri addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, restano ferme le speciali disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 464.

L'indennità di missione non è dovuta al personale di vigilanza e di custodia (ufficiali e guardiani idraulici e ferroviari, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, personale dei monopoli ecc.) che si sposti nell'ambito della circoscrizione o zona nella quale svolge il normale servizio.

Per il personale in missione od in trasferta per servizio isolato, che fruisce dell'alloggio o del vitto gratuito, fornito dall'Amministrazione, il trattamento di missione è ridotto rispettivamente di un terzo o della metà. Qualora detto personale fruisca di alloggio e di vitto gratuito forniti dall'Amministrazione il trattamento è ridotto ad un terzo.

Le riduzioni di cui al precedente comma si applicano anche se il trattamento sia ridotto a norma del 3° comma dell'articolo 1.

Al personale residente in territorio italiano che si rechi quotidianamente in servizio presso le dogane internazionali e le stazioni ferroviarie di confine situate in territorio estero, non si applica la disposizione contenuta nel penultimo comma del precedente articolo 2. »

(È approvato).

Cosicché l'articolo 5 resta così definitivamente formulato:

« Per i dipendenti da uffici centrali o periferici o da comandi militari e addetti a servizi per il cui espletamento occorra compiere più di quindici missioni al mese, l'indennità di missione è ridotta del 30 per cento per i giorni di missione eccedenti i quindici.

Per gli agenti e per i salariati temporanei e giornalieri, addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, restano ferme le speciali disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 464.

L'indennità di missione non è dovuta al personale di vigilanza e di custodia (ufficiali e guardiani idraulici e ferroviari, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali,

personale dei monopoli, ecc.) che si sposti nell'ambito della circoscrizione o zona nella quale svolge il normale servizio.

Per il personale in missione od in trasferta per servizio isolato, che fruisce dell'alloggio o del vitto gratuito fornito dall'Amministrazione, il trattamento di missione è ridotto rispettivamente di un terzo o della metà. Qualora detto personale fruisca di alloggio e di vitto gratuiti forniti dall'Amministrazione il trattamento è ridotto ad un terzo.

Le riduzioni di cui al precedente comma si applicano anche se il trattamento sia ridotto a norma del 2° comma dell'articolo 1.

Al personale residente in territorio italiano, che si rechi quotidianamente in servizio presso le dogane internazionali e le stazioni ferroviarie di confine situate in territorio estero, non si applica la disposizione contenuta nel penultimo comma del precedente articolo 2 ».

Poiché sugli articoli 6, 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li pongo successivamente in votazione:

## ART. 6.

Il personale autorizzato a risiedere in località diversa da quella ove è la sede dell'ufficio non può fruire di trattamento di missione per servizi espletati in detta località.

(È approvato).

## ART. 7.

Nei viaggi per missioni o trasferimenti sono consentite una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con diritto a trattamento economico di missione, dopo i primi 800 chilometri, ed altre soste, con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri, quando il viaggio effettuato con treno diretto abbia una durata non inferiore alle 12 ore.

(È approvato).

## ART. 8.

Per i viaggi inerenti alle missioni o trasferte è ammesso l'uso dei treni rapidi che abbiano la classe spettante a norma del successivo articolo 9.

Per i viaggi sulle ferrovie dello Stato inerenti alle missioni o ai trasferimenti sono ammesse le deviazioni risultanti dall'orario ufficiale.

Al personale civile e militare che viaggia al seguito dei Ministri o dei Sottosegretari di Stato compete una integrazione del tratta-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

mento di missione pari a lire 600 per ogni periodo di 24 ore e per l'eventuale periodo residuale, non inferiore a 8 ore, di assenza dalla sede. È dovuto allo stesso personale il rimborso delle spese sostenute per l'uso di carrozze letto se autorizzato per iscritto dal Ministro o Sottosegretario.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« Al personale comandato in missione od in trasferta compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio sulle ferrovie o su piroscafi, ma non oltre il costo del biglietto a tariffa ridotta (e del supplemento rapido), relativo:

alla prima classe, per il personale di grado non inferiore al X, o corrispondente dell'Amministrazione ferroviaria e per il personale avventizio di 1<sup>a</sup> categoria A;

alla seconda classe, per il personale dei gradi XI, XII e XIII, o corrispondenti dell'Amministrazione ferroviaria, per i marescialli e per il personale avventizio di 1<sup>a</sup> categoria B e di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria;

alla terza classe per tutto il rimanente personale.

Spetta anche il rimborso della intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto che compiono servizi di linea, se l'uso di questi consenta notevole risparmio di tempo e sia stato inoltre autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, o se manchi un collegamento ferroviario con la località in cui la missione sia stata compiuta.

Ai dipendenti di grado IV o superiori spetta il rimborso della spesa sostenuta per l'uso dei vagoni letto.

L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei devono essere autorizzati dal Ministro, o dal direttore generale o da altro capo di ufficio avente grado non inferiore al V.

Può consentirsi dal capo dell'ufficio l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, col rimborso delle relative spese, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo dove la missione deve essere espletata.

Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovie o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità di lire 25 per chilometro, o frazione di chilometro e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, una indennità di lire 50 per chilometro ».

SULLO, *Relatore*. Fino all'ultimo comma, non ho emendamenti da proporre.

AMENDOLA PIETRO. Presento un emendamento al terz'ultimo comma.

PRESIDENTE. Poichè altri emendamenti non sono stati presentati, pongo in votazione i primi tre commi dell'articolo, e cioè:

« Al personale comandato in missione od in trasferta compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio sulle ferrovie o su piroscafi, ma non oltre il costo del biglietto a tariffa ridotta (e del supplemento rapido), relativo:

alla prima classe, per il personale di grado non inferiore al X, o corrispondente dell'Amministrazione ferroviaria e per il personale avventizio di 1<sup>a</sup> categoria A;

alla seconda classe, per il personale dei gradi XI, XII e XIII, o corrispondenti dell'Amministrazione ferroviaria, per i marescialli e per il personale avventizio di 1<sup>a</sup> categoria B e di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria.

alla terza classe per tutto il rimanente personale.

Spetta anche il rimborso della intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto che compiono servizi di linea, se l'uso di questi consenta notevole risparmio di tempo e sia stato inoltre autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, o se manchi un collegamento ferroviario con la località in cui la missione sia stata compiuta.

Ai dipendenti di grado IV o superiori spetta il rimborso della spesa sostenuta per l'uso dei vagoni letto ».

(È approvato).

Passiamo al comma successivo:

« L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei devono essere autorizzati dal Ministro, o dal direttore generale o da altro capo di ufficio avente grado non inferiore al V ».

L'onorevole Amendola Pietro propone di sostituire le parole «grado non inferiore al V» con le parole «grado non inferiore al VI».

AMENDOLA PIETRO. Propongo che l'autorizzazione all'uso dei trasporti marittimi venga concessa dal direttore generale o da altro capo di ufficio avente grado non inferiore al VI. Ciò perchè all'articolo 4, abbiamo già approvato «per i funzionari di grado VI ».

SULLO, *Relatore*. Al principio di questo comma si stabilisce: «quando la destina-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

zione possa essere raggiunta anche per ferrovia ». Quindi, si tratta di un uso discrezionale e in alternativa rispetto alla ferrovia. Al grado V ci sono i prefetti ed altri alti funzionari.

AMENDOLA PIETRO. Ci sono però casi in cui il grado più elevato è il VI.

SULLO, *Relatore*. Di grado VI c'è l'intendente di finanza e qualche altro funzionario. Accetto ad ogni modo l'emendamento dell'onorevole Amendola Pietro.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione il terz'ultimo comma con la modifica proposta dall'onorevole Amendola Pietro accettata dal relatore:

« L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei devono essere autorizzati dal Ministro, o dal direttore generale o da altro capo di ufficio avente grado non inferiore al VI ».

(È approvato).

Sul penultimo comma non sono stati presentati emendamenti. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione:

« Può consentirsi dal capo dell'ufficio l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, col rimborso delle relative spese, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo dove la missione deve essere espletata ».

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma:

« Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovie o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità di lire 25 per chilometro, o frazione di chilometro e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, una indennità di lire 50 per chilometro ».

SULLO, *Relatore*. Propongo un emendamento a questo comma. Qui si parla di una indennità di 25 lire per chilometro, ma in realtà, anche con una macchina utilitaria, si finisce per spendere 40 lire per chilometro. Propongo quindi di portare a 35 o almeno a 30 le 25 lire di indennità per chilometro, tanto più che in qualche altro caso si è adottata questa misura. Infatti, al settimo comma dell'articolo 13 si parla di una « indennità chilometrica di lire 30 per ciascuna persona ». Bisogna dunque che la cifra sia identica anche in questo articolo 9.

Propongo pertanto di portare la misura a 35 lire, sia in questo comma sia nell'articolo 13.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (per i danni di guerra)*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ultimo comma dell'articolo 9 con l'emendamento proposto dal relatore:

« Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovie o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità di lire 35 per chilometro o frazione di chilometro e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, una indennità di lire 50 per chilometro ».

(È approvato).

Di conseguenza l'articolo 9 risulta così formulato:

« Al personale comandato in missione od in trasferta compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio sulle ferrovie o su piroscafi, ma non oltre il costo del biglietto a tariffa ridotta (e del supplemento rapido), relativo:

alla prima classe, per il personale di grado non inferiore al X, o corrispondente dell'Amministrazione ferroviaria e per il personale avventizio di 1<sup>a</sup> categoria A;

alla seconda classe, per il personale dei gradi XI, XII e XIII, o corrispondenti dell'Amministrazione ferroviaria, per i marescialli e per il personale avventizio di 1<sup>a</sup> categoria B e di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria;

alla terza classe per tutto il rimanente personale.

Spetta anche il rimborso della intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto che compiono servizi di linea, se l'uso di questi consenta notevole risparmio di tempo e sia stato inoltre autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, o se manchi un collegamento ferroviario con la località in cui la missione sia stata compiuta.

Ai dipendenti di grado IV o superiori spetta il rimborso della spesa sostenuta per l'uso dei vagoni letto.

L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei devono essere autorizzati dal Ministro, o dal direttore generale o da altro capo di ufficio avente grado non inferiore al VI.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

Può consentirsi dal capo dell'ufficio l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, col rimborso delle relative spese, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo dove la missione deve essere espletata.

Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovie o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità di lire 35 per chilometro, o frazione di chilometro e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, una indennità di lire 50 per chilometro».

Passiamo all'articolo 10:

« In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio in ferrovia, sui piroscafi e su gli altri mezzi di trasporto in servizio di linea, è liquidata una somma pari al 20 per cento di dette spese, con esclusione di quelle relative al supplemento rapido e all'uso delle carrozze letto. Per i viaggi compiuti gratuitamente sulle linee ferroviarie o sulle strade ordinarie compete una indennità chilometrica di lire 1,20, 0,80 e 0,50 ai dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie rispettivamente in 1<sup>a</sup>, in 2<sup>a</sup>, e in 3<sup>a</sup> classe.

Per il personale militare il 20 per cento va calcolato sul costo del biglietto ferroviario di cui alla tariffa n. 5 annessa all'orario ufficiale.

Non sono rimborsabili le spese relative ai trasporti nell'interno dei centri abitati».

AMENDOLA PIETRO. Propongo la soppressione dell'ultimo comma di questo articolo, poiché queste spese vengono già rimborsate.

CECCHERINI. Mi associo.

TURNATURI. Anch'io mi associo.

SULLO, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (per i danni di guerra)*. Anch'io mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo e il secondo comma, sui quali non vi sono emendamenti:

« In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio in ferrovia, sui piroscafi e su gli altri mezzi di trasporto in servizio di linea, è liquidata una somma pari al 20 per cento di dette spese, con esclusione di quelle relative al supplemento rapido e all'uso delle carrozze letto. Per i viaggi compiuti gratuitamente sulle linee ferroviarie o sulle strade ordinarie compete una indennità chilometrica di lire

1,20, 0,80 e 0,50 ai dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie rispettivamente in 1<sup>a</sup>, in 2<sup>a</sup> e in 3<sup>a</sup> classe.

Per il personale militare il 20 per cento va calcolato sul costo del biglietto ferroviario di cui alla tariffa n. 5 annessa all'orario ufficiale».

(Sono approvati).

Pongo in votazione la soppressione dell'ultimo comma, proposta dall'onorevole Amendola.

(È approvata).

Non essendo stati presentati emendamenti sugli articoli 11 e 12 e nessuno chiedendo di parlare, li pongo successivamente in votazione:

## ART. 11.

La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti ai personali tecnici per disimpegnare servizi di istituto è effettuata in base a tariffa da stabilire con decreti delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonché del materiale e degli strumenti.

(È approvato).

## ART. 12.

« Tutte le indennità già commisurate ad una aliquota dell'intero trattamento di missione per diaria, indennità integrativa e supplemento di pernottazione sono stabilite in una uguale aliquota dell'indennità di missione di cui ai precedenti articoli.

Le indennità commisurate ad una aliquota della sola diaria sono stabilite in una uguale aliquota di una metà della indennità di missione di cui ai precedenti articoli, ovvero di due terzi per i servizi resi durante almeno un'ora notturna, per i quali le disposizioni relative a dette speciali indennità già prevedono una maggiorazione.

L'indennità giornaliera di marcia prevista per i militari dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770, e l'indennità di carica prevista dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 988, per i provveditori e vice provveditori alle opere pubbliche e per il presidente e vicepresidente del Magistrato alle acque, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

(È approvato).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

Passiamo all'articolo 13:

« Nei trasferimenti di sede, per il tempo impiegato nel viaggio, è corrisposto al dipendente l'intero trattamento di missione ed un uguale trattamento per ciascuna persona di famiglia.

Agli effetti del precedente comma, si considerano come facenti parte della famiglia: la moglie, i figli e figliastri di età non superiore ai 25 anni, le figlie e le figliastre nubili, i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie, le figliastre rimaste vedove, quando siano conviventi abitualmente con il capo famiglia trasferito e a suo carico, ed una persona di servizio.

Al personale trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto, in ferrovia o in piroscalo, delle persone di cui al comma precedente, fino all'ammontare del costo del viaggio nella classe competente, secondo la concessione spettante, nonché per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona, e per il trasporto, a piccola velocità di mobilio e masserizie per non oltre quaranta quintali.

Sono fatte salve le disposizioni che consentono il rimborso delle spese anche per le maggiori quantità di bagaglio trasportato da alcuni personali militari.

Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dallo scontrino di cui al 5° comma del precedente articolo 4, quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto del mobilio e delle masserizie dal bollettino di consegna.

È anche ammessa a rimborso l'intera spesa sostenuta per il trasporto delle persone effettuato con altri mezzi in servizio di linea sui percorsi non serviti da ferrovia.

Se manchi ogni servizio di linea è corrisposta a titolo di rimborso di spesa un'indennità chilometrica di lire 30 per ciascuna persona.

Le spese di trasporto del mobilio, masserizie e bagaglio per i percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennità chilometrica di lire 25 per ciascun quintale, o frazione di quintale superiore a 50 chili.

Le spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono rimborsate nella misura di lire 2.000 per quintale e di lire 2.500 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.

Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede da una località diversa da quella in cui era la precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennità e rimborsi di cui al presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto se il movimento fosse effettuato tra le due sedi di servizio.

Spetta il trattamento previsto dal presente articolo per il trasferimento proprio e delle persone di famiglia e per il trasporto delle masserizie, del mobilio e del bagaglio, anche ai dipendenti statali non di ruolo, trasferiti in seguito alla nomina in ruolo, ed ai personali civili e militari trasferiti in seguito al passaggio ad altro ruolo.

Le indennità ed i rimborsi relativi al trasloco della famiglia del mobilio e delle masserizie non sono dovuti quando il movimento non sia effettuato entro due anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento ».

Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti al nono comma: l'onorevole Sullo propone il rimborso delle spese di imballaggio nella misura di lire 2.500 per quintale e di lire 3.000, là dove nell'articolo si parla di lire 2.000 e di lire 2.500; a sua volta l'onorevole Ceccherini propone: lire 3.000 per quintale e lire 3.500.

SULLO, *Relatore*. Siamo d'accordo col Ministro Petrilli di portare la misura a 2.500 e a 3.000 lire.

Inoltre, bisogna portare a lire 35 l'indennità chilometrica di cui al settimo comma, in relazione a quanto abbiamo approvato all'ultimo comma dell'articolo 9.

FERRERI. Come si fa a stabilire che le indennità previste dagli articoli 13 e 14 spettano al personale trasferito per servizio e non anche al personale che si trasferisce su domanda? Il trasferimento su domanda si fa per togliere l'impiegato da una situazione di disagio. Sarebbe fuori posto che l'indennità prevista dall'articolo 14 fosse data anche al personale che chiede di essere trasferito su domanda. In questo modo il personale farebbe di tutto per lucrare questa indennità.

CECCHERINI. Su questo punto devo far presente il mio pensiero. È prassi dell'Amministrazione dello Stato di rifondere le spese solo per i trasferimenti per servizio. Quando l'Amministrazione accoglie la domanda di un funzionario per un trasferimento, il funzionario è già stato in cert'qual modo accontentato, e l'Amministrazione opera questo trasferimento non per ragioni

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

di servizio, ma per favorire l'impiegato stesso. Ora l'impiegato ha già fatto un bilancio del dare e dell'avere di questo trasferimento: quindi, se lo chiede, lo fa per interessi estranei all'Amministrazione. Pertanto l'Amministrazione non dovrebbe essere tenuta a pagar niente.

SULLO, *Relatore*. La legge non fa distinzione fra trasferimenti per servizio e trasferimenti su domanda. Il che vuol dire che, innovando la prassi precedente, in base a questa legge l'indennità di prima sistemazione e tutti i rimborsi di spese vengono dati sia nell'un caso che nell'altro. La ragione per cui si è giunti a questa conclusione è la seguente: è difficile poter dire dove esista il trasferimento per servizio e dove non esista. Molti funzionari, pur facendo domanda regolarmente, fanno mascherare il trasferimento che hanno chiesto come se fosse un trasferimento per servizio. Anche per quanto riguarda il personale insegnante, che si trasferisce esclusivamente su domanda è sempre l'interesse dell'Amministrazione che decide del trasferimento. Vi deve essere un incontro dell'interesse dell'Amministrazione con il desiderio del singolo insegnante che chiede di essere trasferito. Attraverso questa modifica, tutto il personale insegnante elementare e medio potrà fruire di indennità che prima non aveva. E l'onorevole Ferreri non considererà questo con disfavore, poiché egli si interessa tanto dei problemi degli insegnanti.

Io mi sono premurato di chiedere se questa mancanza di determinazione nell'articolo fosse frutto di disattenzione o di una precisa volontà di porre sullo stesso piano legislativo i trasferimenti per servizio e quelli su domanda. Il ministro, onorevole Petrilli, me ne può dare atto.

FERRERI. Per quanto io abbia interesse per alcune categorie, questo non mi porta a giustificare un trattamento di questo genere che si risolverebbe in un onere non indifferente a carico dello Stato. Poiché l'onorevole relatore ha fatto il caso dei trasferimenti di insegnanti elementari e medi, devo dire che il trasferimento chiesto per domanda è un diritto che l'insegnante può esercitare sol che si verifichino certe condizioni. Cioè quando una certa sede è vacante e un insegnante chiede di esservi trasferito, il trasferimento non gli può essere contestato, quali che siano le ragioni di servizio che si potrebbero addurre. Per cui potrebbe darsi che qualche impiegato che non ha carichi di famiglia tenga d'occhio le sedi che durante l'anno si rendono vacanti per chiedere il trasferimento, lucrando così

questa indennità, con conseguenze che non mi sembrano raccomandabili. Per cui se tutto il sistema dell'articolo 2 è rivolto a rendere agevole il trasferimento dell'impiegato quando coincide con una provata esigenza di servizio, esso non avrebbe dovuto essere concesso quando il trasferimento è proprio chiesto ed ottenuto per togliere l'impiegato da una situazione di disagio. Il vantaggio del trasferimento consiste proprio nell'eliminare della situazione di disagio.

SULLO, *Relatore*. Non esiste nessun diritto al trasferimento del personale insegnante. Quando l'amministrazione non ritiene di trasferirlo, non lo trasferisce e il suo parere è insindacabile.

FERRERI. No! L'insegnante può ricorrere.

SULLO, *Relatore*. Si tratta sempre di un provvedimento discrezionale dell'Amministrazione. Il personale può solo ricorrere sul piano amministrativo. Non si tratta di un diritto.

La sostanza è questa: il Governo, per venire incontro a tutti coloro che vengono trasferiti, vuol trattare i trasferimenti su domanda allo stesso modo dei trasferiti per servizio. Ritiene la Commissione che un coniuge che intenda raggiungere l'altro coniuge a mezzo di domanda non debba avere l'indennità? Se non ritiene questo, dobbiamo accettare il testo così com'è.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il trasferimento, sia che avvenga di ufficio, sia che avvenga su domanda, viene disposto sempre in via primaria in relazione all'interesse pubblico; con il quale può convergere — e speriamo che converga sempre, ancor più dopo l'emanazione di questo disegno di legge — l'interesse del dipendente dello Stato. Sicché, quando si fa una così netta distinzione, anzi quando si pone un'antitesi fra il trasferimento d'ufficio e quello su domanda, credo che si perda di vista la base essenziale del trasferimento o, per dir meglio, la causa primaria giustificatrice del trasferimento. Quando l'Amministrazione trasferisce anche su domanda, esamina e accerta la convergenza di questi due diversi, ma non necessariamente divergenti, interessi, quello dell'Amministrazione e quello dell'impiegato che serve l'Amministrazione. Sicché io non vedo la situazione che vede l'onorevole Ferreri, il quale si preoccupa di una forma patologica di questi trasferimenti su domanda.

In sostanza egli ravvisa nei trasferimenti su domanda delle forme di speculazione. Ora io dico che anche i trasferimenti d'ufficio pos-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

sono finire nel campo deprecabile della speculazione, perché tutto si può camuffare con una giustificazione, che, a prima vista, appare ben fondata, ma che poi guardando alla sostanza, può semplicemente nascondere una causa che non riguarda affatto il pubblico interesse.

Proprio nel caso al quale si riferisce il collega onorevole Ferreri, il trasferimento cioè, dell'insegnante, è subordinato alla sussistenza di certe condizioni oggettive e di certe speciali esigenze, che stanno proprio a giustificare il trasferimento e lo portano sul piano del pubblico interesse.

Come di tutte le cose umane che debbono essere disposte dalle autorità, questi provvedimenti daranno buoni risultati quando la causa che li giustifica sia vera, effettiva, non simulata. In sostanza, l'onorevole Ferreri si preoccupa di un trasferimento che abbia una causa simulata, ma non è solo per questi atti amministrativi che la causa può essere simulata, perché per tutti gli atti amministrativi la causa può essere soltanto apparente, quando addirittura non sia una causa illecita.

Vorrei quindi pregare l'onorevole Ferreri di non insistere su quella sua preoccupazione, la quale viene ad attenuare notevolmente il trattamento economico del personale che venga trasferito, in occasione di certe esigenze che o sono ravvisate come esistenti e come utili su iniziativa della stessa amministrazione, o sono ravvisate effettive ed utili su iniziativa dello stesso dipendente dello Stato.

CASTELLI AVOLIO. La legge pone sullo stesso piano i trasferimenti su domanda e quelli disposti di ufficio dall'amministrazione. Faccio osservare che vi sono alcune categorie di dipendenti statali, i quali, per essere trasferiti nell'interesse del servizio, debbono fare domanda. Pongo il caso di un magistrato: un giudice di tribunale, per essere trasferito da un tribunale all'altro, deve dare la sua adesione al trasferimento, deve fare e presentare formale domanda in tal senso. In questo caso dire che al magistrato trasferito non spetti la indennità, sarebbe un assurdo, perché dato il principio della inamovibilità del magistrato, occorre la sua domanda. In questo caso l'esigenza della pubblica amministrazione è subordinata alla formale domanda dell'interessato.

Pongo anche il caso dei notai: lo svolgimento ordinario della loro carriera avviene a loro domanda. Così per gli insegnanti, per lo svolgimento normale della loro carriera, per il passaggio da una categoria all'altra, occorre la loro domanda, e negare la indennità di trasferimento in questi casi sarebbe assurdo.

Ho fatto brevemente presente una pluralità di casi in cui occorre la domanda, ed in cui sarebbe iniquo non concedere l'indennità.

FERRERI. Non ho nessuna difficoltà a ritirare la mia proposta, trattandosi di dare un beneficio maggiore ai dipendenti statali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione i primi sei commi dell'articolo 13, sui quali non sono stati presentati emendamenti:

« Nei trasferimenti di sede, per il tempo impiegato nel viaggio, è corrisposto al dipendente l'intero trattamento di missione ed un uguale trattamento per ciascuna persona di famiglia.

Agli effetti del precedente comma, si considerano come facenti parte della famiglia la moglie, i figli e figliastri di età non superiore ai 25 anni, le figlie e le figliastre nubili i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie, le figliastre rimaste vedove quando siano conviventi abitualmente con il capo famiglia trasferito e a suo carico, ed una persona di servizio.

Al personale trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto, in ferrovia o in piroscalo, delle persone di cui al comma precedente, fino all'ammontare del costo del viaggio nella classe competente, secondo la concessione spettante, nonché per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona, e per il trasporto, a piccola velocità, di mobilio e masserizie per non oltre quaranta quintali.

Sono fatte salve le disposizioni che consentono il rimborso delle spese anche per maggiori quantità di bagaglio trasportato da alcuni personali militari.

Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dallo scontrino di cui al 4° comma del precedente articolo 4, quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto del mobilio e delle masserizie dal bollettino di consegna.

È anche ammessa a rimborso l'intera spesa sostenuta per il trasporto delle persone effettuato con altri mezzi in servizio di linea sui percorsi non serviti da ferrovia ».

(Sono approvati).

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Sul comma successivo, e precisamente il settimo, relativo al rimborso delle spese di imballaggio, vi sono due emendamenti degli onorevoli Sullo e Ceccherini, tendenti ad elevare il compenso per quintale.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

Faccio osservare che attualmente detto compenso è di 400 lire per quintale, mentre con il provvedimento in esame, tale cifra viene portata a lire 2000 ed a lire 2500 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia. Faccio osservare che la spesa che oggi sopporta lo Stato per indennità di missioni e per rimborsi è di lire 15 miliardi annui. Faccio altresì rilevare che questa legge non ha copertura di spesa, in quanto direttamente non autorizza una spesa concreta, ma stabilisce solo delle tariffe, delle aliquote. È chiaro che se noi manteniamo il numero delle missioni nel volume di quelle che avvengono oggi, invece dei 15 miliardi, occorrerà forse il doppio, cosa che mi preoccupa molto e più e ancora preoccuperà il Ministro del tesoro. È quindi chiaro che quanto più si allarga la misura dei compensi e delle indennità, tanto meno facile sarà per le amministrazioni disporre i trasferimenti.

Vorrei quindi pregare gli onorevoli colleghi di contenere le loro proposte di elevazione delle misure, facendo notare che le nuove cifre da noi proposte sono state lungamente meditate, affinché non si faccia opera che resti poi inefficiente sul piano concreto, in quanto — ripeto — elevando eccessivamente la misura delle aliquote, si contrarrà necessariamente il numero delle missioni che si dovrà svolgere.

Pregerei quindi i proponenti degli emendamenti di riflettere su queste considerazioni, e possibilmente di rimanere nei limiti stabiliti dal disegno di legge.

CECCHERINI. Questo disegno di legge è stato presentato per eliminare dalla pubblica amministrazione quel malvezzo congenito per cui, essendo la misura delle indennità assolutamente inferiore alla realtà, il funzionario che compie le missioni deve aumentare il numero dei giorni in cui essa si svolge consentendo i suoi capi di ufficio. Ciò stante, sono convinto che questa scorrettezza sarà, almeno nella misura del 95 per cento, abolita.

Accettando l'invito del Ministro Petrilli, ritiro il mio emendamento, ed aderisco a quello del collega onorevole Sullo, tendente a portare le aliquote di 2000 e di 2500 lire, rispettivamente a 2500 e 3000.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Concordo.

PRESIDENTE. Al penultimo comma vi è un emendamento dell'onorevole Amendola Pietro del seguente tenore:

« Aggiungere dopo le parole: « e del bagaglio », le altre: « a tutto il personale comune dipendente dall'amministrazione ».

AMENDOLA PIETRO. Il mio emendamento è mosso da ragioni evidenti di giustizia. Noi abbiamo deliberato un trattamento particolare nel caso di trasferimento di dipendenti di ruolo ed anche per coloro che vengono trasferiti in seguito a nomina in ruolo; ma non abbiamo previsto il trattamento per dipendenti avventizi che vengono trasferiti e che affrontano le stesse spese.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il personale non di ruolo non può essere trasferito né da un'amministrazione ad un'altra, né da un ufficio ad un altro, né da una città ad un'altra perché esso è assunto in servizio per le esigenze particolari di quel determinato ufficio o quella determinata amministrazione. Cosicché, per esempio, un avventizio del Ministero del tesoro non può essere trasferito al Ministero dell'interno, ecc. Ciò può avvenire in casi eccezionali di esuberanza di personale, ma deve intervenire la Commissione centrale per l'avventiziato, ecc.; però il trasferimento di sede da una città all'altra di un avventizio non ha mai luogo né dal centro alla periferia o viceversa.

Quindi manca, di fatto, la base a quella preoccupazione che sarebbe stata giustissima del collega onorevole Amendola. Nella legge si dice, invece, che l'avventizio, il quale viene nominato impiegato di ruolo, è messo nella stessa situazione dell'estraneo all'amministrazione il quale viene pure nominato in ruolo e perciò ha diritto allo stesso trattamento.

AMENDOLA PIETRO. Desidero far presente questa situazione che si è verificata a due miei congiunti avventizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici: uno è stato trasferito da Ravenna a Trapani ed un altro da Napoli a Bari per esigenze di servizio.

SULLO, *Relatore*. Poiché ciò che è previsto nel comma non accade che raramente, proporrei la soppressione di questo penultimo comma dell'articolo 13.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Non ho difficoltà ad accettare tale proposta.

PRESIDENTE. All'ultimo comma vi è poi un emendamento dell'onorevole Ceccherini del seguente tenore: sostituire alle parole « due anni » le altre « tre anni ».

CECCHERINI. Il mio emendamento è giustificato dalla carenza di abitazioni che incide su tante città d'Italia, carenza dovuta alle distruzioni della guerra e alla sovrappopolazione.

SULLO, *Relatore*. Secondo una legge del 1943 è stata concessa una ulteriore proroga per il godimento del trattamento allora previsto. Perciò, accetto l'emendamento.



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Non mi oppongo a questo emendamento.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dei rimanenti commi dell'articolo 13. dopo i primi sei già approvati.

Pongo in votazione il settimo comma dell'articolo 13 modificato secondo l'emendamento proposto dal relatore, sostituendo cioè le parole « di lire 30 » con le altre « di lire 35 » di cui do lettura:

« Se manchi ogni servizio di linea è corrisposta a titolo di rimborso di spesa un'indennità chilometrica di lire 35 per ciascuna persona ».

(È approvato).

Passiamo al comma successivo sul quale non sono stati presentati emendamenti.

« Le spese di trasporto del mobilio, masserizie e bagaglio per i percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennità chilometrica di lire 25 per ciascun quintale, o frazione di quintale superiore a 50 chili ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al comma successivo:

« Le spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono rimborsate nella misura di lire 2.000 per quintale e di lire 2.500 per i trasferimenti dalle isole esclusa la Sicilia, in altre parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa ».

SULLO, *Relatore*. Credo che sia opportuno, per quanto riguarda questo comma aggiungere, dopo le parole « per quintale » le altre « o frazione di quintale ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni pongo in votazione il nono comma che con l'emendamento proposto dal relatore, onorevole Sullo, risulta del seguente tenore:

« Le spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono rimborsate nella misura di lire 2.500 per quintale o frazione di quintale e di lire 3.000 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa ».

(È approvato).

Pongo in votazione il successivo comma sul quale non vi sono emendamenti:

« Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede da una località diversa da quella

in cui era la precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennità e rimborsi di cui al presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto se il movimento fosse effettuato tra le due sedi di servizio ».

(È approvato).

Segue il penultimo comma, del seguente tenore:

« Spetta il trattamento previsto dal presente articolo per il trasferimento proprio e delle persone di famiglia e per il trasporto delle masserizie, del mobilio e del bagaglio, anche ai dipendenti statali non di ruolo, trasferiti in seguito alla nomina in ruolo, ed ai personali civili e militari trasferiti in seguito al passaggio ad altro ruolo ».

AMENDOLA PIETRO. Aderisco alla proposta di soppressione di questo comma dell'onorevole Sullo e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di sopprimere il comma testé letto.

(È approvata).

Se non vi sono osservazioni pongo in votazione l'ultimo comma comprensivo dell'emendamento dell'onorevole Ceccherini accettato dal relatore:

« Le indennità ed i rimborsi relativi al trasloco della famiglia, del mobilio e delle masserizie non sono dovuti quando il movimento non sia effettuato entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento ».

Di conseguenza l'articolo 13 risulta approvato nel testo seguente:

« Nei trasferimenti di sede, per il tempo impiegato nel viaggio, è corrisposto al dipendente l'intero trattamento di missione ed un uguale trattamento per ciascuna persona di famiglia.

Agli effetti del precedente comma, si considerano come facenti parte della famiglia: la moglie, i figli e figliastri di età non superiore ai 25 anni, le figlie e le figliastre nubili, i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie, le figliastre rimaste vedove, quando siano conviventi abitualmente con il capo famiglia trasferito e a suo carico, ed una persona di servizio.

Al personale trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto, in fer-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

rovia o in piroscalo, delle persone di cui al comma precedente, fino all'ammontare del costo del viaggio nella classe competente, secondo la concessione spettante, nonchè per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona, e per il trasporto, a piccola velocità, di mobilio e masserizie per non oltre quaranta quintali.

Sono fatte salve le disposizioni che consentono il rimborso delle spese anche per le maggiori quantità di bagaglio trasportato da alcuni personali militari.

Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dallo scontrino di cui al 4° comma del precedente articolo 4, quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto del mobilio e delle masserizie dal bollettino di consegna.

È anche ammessa a rimborso l'intera spesa sostenuta per il trasporto delle persone effettuato con altri mezzi in servizio di linea sui percorsi non serviti da ferrovia.

Se manchi ogni servizio di linea è corrisposta a titolo di rimborso di spesa un'indennità chilometrica di lire 35 per ciascuna persona.

Le spese di trasporto del mobilio, masserizie e bagaglio per i percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennità chilometrica di lire 25 per ciascun quintale, o frazione di quintale superiore a 50 chili.

Le spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono rimborsate nella misura di lire 2.500 per quintale o frazione di quintale e di lire 3.000 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.

Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede da una località diversa da quella in cui era la precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennità e rimborsi di cui al presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto se il movimento fosse effettuato tra le due sedi di servizio.

Le indennità ed i rimborsi relativi al trasloco della famiglia, del mobilio e delle masserizie non sono dovuti quando il movimento non sia effettuato entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento».

(È approvato).

Segue l'articolo 14:

« Al personale trasferito spetta una indennità di prima sistemazione nella misura:

di lire 75.000 per il personale di grado IV o superiori, e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria;

di lire 60.000 per il personale dei gradi V, VI e VII, e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria;

di lire 50.000 per il personale dei gradi VIII, IX, X e XI, e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria;

di lire 40.000 per il personale dei gradi inferiori all'XI e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria e per il restante personale civile e militare di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati.

La suddetta indennità è ridotta alla metà per il personale senza persone di famiglia conviventi ed a carico

Al personale che non abbia trasferito nella nuova sede la famiglia ed il mobilio è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione, salva la corresponsione dell'altra metà dopo il trasferimento del mobilio e delle persone di famiglia, purché questo sia compiuto entro un biennio dalla data di decorrenza dell'ordine di trasferimento.

L'indennità medesima è ridotta ad un terzo — da computarsi sull'indennità in misura intera o sulla misura già ridotta ai termini del precedente comma — per il personale che fruisca, nella nuova sede, di alloggio gratuito o, se trattasi di personale ferroviario, delle agevolazioni di cui alla tabella allegata all'articolo 33 delle disposizioni sulle competenze accessorie.

L'indennità di prima sistemazione è attribuita nella misura corrispondente al grado rivestito alla data in cui il dipendente raggiunge la nuova sede di servizio.

Non spetta l'indennità di prima sistemazione agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, né ai sottufficiali e militari di truppa che non siano in carriera continuativa o raffermati o vincolati a ferma speciale».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 15:

« Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di trovare l'abitazione nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comune

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

viciniore è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e rimborsi inerenti al trasferimento, purché la distanza dalla casa municipale del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri.

Il successivo trasferimento nella sede di servizio, purché effettuato entro il termine di cui all'ultimo comma del precedente articolo 13, dà diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto del mobilio e delle masserizie».

Su questo articolo sono stati presentati un emendamento soppressivo parziale dall'onorevole Ceccherini ed uno identico dall'onorevole Amendola Pietro del seguente tenore:

« *Sopprimere al primo comma le parole: purché la distanza dalla casa municipale del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri.* ».

CECCHERINI. Si potrebbe anche dire: « purché autorizzato dall'amministrazione da cui dipende », ciò perché la limitazione di 30 chilometri non può essere uniforme per tutta l'Italia.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Noi abbiamo avuto una legge relativa a determinati trattamenti che si facevano ai dipendenti dello Stato che vivevano in centri di grande popolazione, nonché a quelli che vivevano nei centri viciniori, perché si era detto che questi ultimi risentivano delle difficoltà economiche in cui si trovavano i centri maggiori. Era una indennità che veniva qualificata di disagiata residenza e veniva attribuita ai dipendenti dello Stato che abitavano, per ragioni di ufficio, in questi centri più popolosi anche dei comuni viciniori che erano attratti nell'orbita delle difficoltà economiche del centro maggiore.

Quando si è andati a interpretare questa espressione « comuni viciniori » si è aperta — come si dice — la cateratta del cielo perché ognuno considerava viciniore un certo comune. Così, per esempio, debbo dire con molta lealtà che persino nella mia provincia di Foggia si era chiesta l'indennità di disagiata residenza in relazione a coloro che risiedevano a Napoli perché si era detto che tutta quanta la Puglia, e naturalmente l'Irpinia e il Sannio, gravitavano nell'economia di quel centro economico che si chiama Napoli. Ci è voluta molta fatica (ricordo con precisione questo fatto perché la pratica fu sottoposta al mio esame quando ero sot-

tosegretario al tesoro) ed opera di persuasione per indurre a far ritenere ai richiedenti che Foggia non poteva essere considerata in nessun modo, né geograficamente, né economicamente, viciniore al comune di Napoli.

Di qui la necessità di porre un certo freno. Capisco che Frascati possa gravitare nell'orbita economica del comune di Roma, ma non posso capire che si vada al di là dei 30 chilometri, altrimenti non abbiamo più un limite. Mi rendo conto che quando si pone un limite esso è sempre un qualcosa di artificioso, di formale. Si capisce che il numero 11 viene subito dopo il numero 10 e non si capisce perché quando comincia una seconda decina si possa fare un diverso trattamento. Però è logico che quando si devono prendere dei criteri puramente materiali non si può sottrarsi alle conseguenze di un certo margine di artificiosità e di iniquità che è conseguenza naturale di quella ripartizione per scaglioni a cui l'amministrazione è indotta ad addiventare quando emette delle disposizioni con certe conseguenze giuridiche o economiche. Si capisce che il limite di 30 è la stessa cosa che il limite di 31, però se dobbiamo fare uno scaglione, sia 30 o 40 questo limite, si verificherà sempre quella medesima conseguenza; e al di là dei 30 o dei 40 comincerà l'iniquità e la sperequazione.

CECCHERINI. Allora si potrebbe modificare l'emendamento, nel senso di autorizzare l'amministrazione a riconoscere i casi singoli di equità. Propongo pertanto di aggiungere dopo le parole: « inerenti al trasferimento » le altre: « purché autorizzato a risiedere dall'amministrazione », restando soppresso il resto del primo comma come ho già precedentemente accennato.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Non c'è bisogno di apportare questa modificazione perché ciò fa parte di una disposizione relativa allo stato giuridico degli impiegati dello Stato: cioè, il funzionario ha obbligo di risiedere nella città ove l'ufficio ha sede e, per poter risiedere in luogo diverso, sia pure in un comune viciniore, ha bisogno di una formale espressa autorizzazione dell'ufficio da cui dipende.

SULLO, *Relatore*. Ma qui si parla della famiglia; quindi è opportuno aggiungerlo.

AMENDOLA PIETRO. Per esempio, un funzionario trasferito ad Avellino e che non riesce a trovarvi casa ma la trova a 30 o 40 chilometri da detta città, ha diritto o no all'indennità di trasferimento?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. No.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

CECCHERINI. Ma se ad Avellino non trova casa, deve vivere separato dalla famiglia.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. In altri termini, deve risultare che vi è il trasferimento dell'intero nucleo familiare, con questa tolleranza: che vi può essere una fissazione della residenza effettiva anche fuori dal centro ove è la sede dell'ufficio, e cioè in un centro vicinore a non più di 30 chilometri, perché allora si presume che vi sia stato un trasferimento della famiglia.

CECCHERINI. Quindi, il capo ufficio deve vagliare se vi siano i mezzi di trasporto idonei perché l'impiegato giunga in orario in ufficio, ecc. Questo dipende da luogo a luogo: per esempio, da Milano si va a Como in 15 minuti, ma se a Roma si prende un autobus per andare in ufficio, ci vuole una buona mezz'ora e anche più.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Sono contrario a dare facoltà discrezionali ai capi ufficio perché queste discrezionalità finiscono molto spesso per trasformarsi in sperequazioni di trattamento. Ho in proposito una esperienza trentennale e lascerei quindi immutato l'articolo.

CECCHERINI. Non insisto: rinuncio all'emendamento.

AMENDOLA PIETRO. Rinuncio anch'io all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo 15 nel testo di cui ho dato poc'anzi lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16 sul quale non vi sono emendamenti. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione:

« Nel caso di trasferimento di un dipendente statale coniugato, non separato legalmente, in una sede di servizio dove successivamente sia trasferito il coniuge, pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennità di prima sistemazione, solo l'eventuale eccedenza dell'indennità stabilita per il suo grado su quella liquidata al coniuge ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17:

« Al personale collocato a riposo ed alle famiglie del dipendente deceduto dopo il collocamento a riposo o in attività di servizio spettano le indennità e i rimborsi di cui al precedente articolo 13 e l'indennità di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio in altro domicilio eletto nel

territorio nazionale. Il diritto si perde se, entro un anno dalla data di cessazione dal servizio, non siano effettuati i relativi movimenti.

Per coloro che siano in godimento di un alloggio di servizio la corresponsione delle indennità e rimborsi inerenti al raggiungimento del domicilio eletto è ammessa anche quando il movimento si limiti al cambiamento di abitazione nell'ambito del comune ».

L'onorevole Ceccherini propone di sostituire, al primo comma, alle parole « entro un anno », le altre « entro due anni ».

Pongo in votazione l'articolo con l'emendamento ora letto.

(È approvato).

Cosicché l'articolo 17 risulta così approvato:

« Al personale collocato a riposo ed alle famiglie del dipendente deceduto dopo il collocamento a riposo o in attività di servizio spettano le indennità e i rimborsi di cui al precedente articolo 13 e l'indennità di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio in altro domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto si perde se, entro due anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano effettuati i relativi movimenti.

Per coloro che siano in godimento di un alloggio di servizio la corresponsione delle indennità e rimborsi inerenti al raggiungimento del domicilio eletto è ammessa anche quando il movimento si limiti al cambiamento di abitazione nell'ambito del comune ».

Sugli articoli 18 e 19 non vi sono emendamenti; nessuno chiedendo di parlare, li pongo successivamente in votazione:

## ART. 18

L'indennità istituita con il primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, a favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della capitale, è commisurata alle seguenti aliquote dell'indennità di missione (diaria e supplemento di pernottazione) e dell'indennità integrativa vigenti nel tempo:

Per il periodo dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947:

un quarto per il personale senza carico di famiglia;

un terzo per il personale con famiglia acquisita;

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

Dal 1° luglio 1947:

un sesto per il personale senza carico di famiglia;

un quarto per il personale avente famiglia a carico la quale si sia trasferita nella sede di destinazione del capo famiglia;

un mezzo per il personale avente famiglia a carico la quale sia rimasta a Roma ovvero in altra sede in cui il personale prestava servizio all'atto della nuova destinazione.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità medesima è commisurata, secondo le aliquote stabilite per il periodo decorrente dal 1° luglio 1947, agli importi dell'indennità di missione stabiliti con la presente legge.

Il trattamento previsto dai precedenti commi è ridotto di un quinto o di un decimo per il personale a cui sia stato assegnato un alloggio gratuito o, rispettivamente, un alloggio con pigione di favore, fornito dalla Amministrazione.

Per le eventuali differenze dovute, in applicazione dei precedenti 1° e 3° comma, dal personale trovantesi nelle predette condizioni non si farà luogo a recupero.

Con effetto dal 1° luglio 1947 il secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, è soppresso.

Al predetto personale compete, per tutta la durata del servizio prestato presso gli uffici periferici, ed anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge, l'indennità di carovita nella misura prevista per la sede di Roma.

*(È approvato).*

## ART. 19.

Al personale di cui al precedente articolo spettano, per il trasferimento della famiglia, dei mobili, delle masserizie e del bagaglio le normali indennità e i rimborsi previsti dalla presente legge, eccetto l'indennità di prima sistemazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 20:

« Le disposizioni che regolano il trattamento di missione e di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari provinciali e ai segretari comunali.

Il trattamento economico per missione e per trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli Enti parastatali e in genere degli Enti ed istituti

di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo e degli Enti ed istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria, non può comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti civili dello Stato di gruppo e di grado o di categoria parificabile ».

L'onorevole Amendola ha proposto il seguente emendamento al primo comma:

*Sostituire le parole:* si applicano anche ai segretari provinciali e ai segretari comunali, *con le altre:* si applicano anche ai dipendenti delle regioni, delle province e dei comuni.

Secondo me, il problema non sorge, perché i segretari comunali e provinciali sono parificati agli impiegati dello Stato.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio.* Sono parificati per legge agli impiegati statali.

SULLO, *Relatore.* È giusto tuttavia stabilire questo criterio. Per i segretari comunali e provinciali, questo è implicito; ma per gli altri bisogna dare agli istituti la autorizzazione a questa applicazione. Siamo d'accordo circa le disposizioni che regolano il trattamento di missione, ma per il trasferimento come ci si regola? Il problema è questo: il trasferimento di un segretario comunale avviene di concerto con la prefettura, col ministero e col comune. Avviene però anche che, per ragioni indipendenti dal comune, il funzionario venga trasferito. E allora, si può in questo caso accollare quest'onere al comune, cioè nel caso in cui il comune, per suo conto, non abbia nemmeno la possibilità di dire che il trasferimento non può essere fatto? Può il comune essere chiamato a pagare una indennità per trasferimento che esso non chiede?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio.* Bisogna tener presente che già esiste la regolamentazione sulla competenza passiva della spesa del trasferimento. Al primo comma dell'articolo 20 non si fa altro che dire che questa misura del trattamento economico sarà da oggi in poi quella stabilita per i dipendenti statali. Nei riguardi dei segretari comunali e provinciali queste spese vengono pagate dalle stesse amministrazioni locali. Quindi, l'articolo 20 non introduce una novità nella competenza passiva della spesa, ma dice semplicemente che queste disposizioni, le quali non sono che disposizioni relative alla misura, perché portano una innovazione nella misura del trattamento economico, vengono applicate anche ai segretari comunali e provinciali, essendo essi parificati ai funzionari

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

dello Stato. Ma per gli altri dipendenti non possiamo provvedere con questa legge, ed io non sono neppure favorevole alla autorizzazione, perché questo significherebbe dire che i comuni e le province e gli enti pubblici in genere devono applicare *sic et simpliciter* quello che è scritto nel testo legislativo. Ed è un bel dire che possono applicare entro il limite massimo: in realtà l'applicazione avviene sempre nel limite massimo.

Ora, gli impiegati dei comuni e delle province non sono soggetti a quei trasferimenti che avvengono nella amministrazione statale, la quale è unica per tutto il territorio della Repubblica ed ha il proprio personale in condizioni di essere trasferito da una città ad un'altra di questa unica amministrazione. Viceversa, un determinato comune non fa compiere questi trasferimenti. E d'altra parte, se usiamo un solo metro (cioè quello stabilito per i dipendenti dello Stato) anche per i dipendenti comunali, e mettiamo nelle stesse condizioni un dipendente del comune di Roma e un dipendente di un comune dell'Appennino; si dà adito a gravi disparità. Vi sono comuni che fanno svolgere missioni di limitato numero e di limitato chilometraggio, che si verificano praticamente per il viaggio dell'impiegato comunale dal capoluogo al comune della provincia, per esigenze della prefettura. E allora bisogna tener conto delle situazioni locali, dell'esistenza o meno di mezzi ordinari di trasporto e dell'esistenza di mezzi di trasporto che, pur essendo considerati ordinari, svolgono in realtà questa funzione con molte difficoltà. Per esempio, quando si dice che esiste una linea automobilistica che collega un comune ad un altro, e questa linea è ordinaria, se poi questa linea ha un orario di partenza al mattino e un orario di partenza alla sera, sorgono molte considerazioni pratiche.

**PRESIDENTE.** Osservo che, per quanto riguarda i comuni, si tratta di pochi casi; ma, per quanto riguarda i dipendenti delle province, non è così. Le province hanno un intero territorio da amministrare e gli impiegati tecnici delle province svolgono delle missioni: basti pensare alle missioni tecniche che gli ingegneri svolgono nei diversi comuni di ogni provincia. Quindi, il problema che mi rende perplesso è quello dei trasferimenti dei segretari comunali e dei segretari provinciali. Io credo che, in pratica, l'indennità di trasferimento non venga corrisposta da nessuno. Oggi è in vigore il sistema del trasferimento a domanda. Un segretario comunale che chieda di essere trasferito dalla provincia di Trapani a quella di Cuneo per esempio,

non percepirebbe alcuna indennità di trasferimento.

**FERRERI.** Il trasferimento sarà, in tal modo, reso più difficile. Le esigenze di servizio saranno non agevolate, ma, se mai, ostacolate.

**SULLO, Relatore.** Vi è una seconda questione. Nell'articolo 20 è detto che il trattamento economico per missione e per trasferimento del personale degli enti di diritto pubblico non può eccedere quello stabilito per i dipendenti civili dello Stato. Questo presuppone che questi enti possano fare dei provvedimenti in base ai quali hanno facoltà di aggiornare le tariffe. Qui manca un comma che dica che gli enti sono autorizzati ad aggiornare le tariffe, ma non possono eccedere questi limiti. Se non si dice questo, le giunte provinciali amministrative potrebbero bloccare tutte le deliberazioni.

**PETRILLI, Ministro senza portafoglio.** Mi sono preoccupato esclusivamente di questo. Riguardo alla possibilità che hanno gli enti locali, per il fatto che sono enti autonomi, di deliberare, con tutte le forme di legge e con tutte le approvazioni tutorie richieste, si è pensato di porre un limite a tali possibilità e si è detto che i comuni e le province, quando svolgono con tutte le condizioni previste dalla legge organica, la loro attività deliberante per aumentare le indennità in relazione ai trasferimenti, non possono superare il limite massimo stabilito in questa legge per i dipendenti statali. Non è che si è voluto attribuire ai comuni e alle province certe facoltà, che dipendono invece dalla loro organizzazione autonoma e dal rispetto delle leggi che disciplinano l'esercizio di queste facoltà; si è pensato che quando essi svolgono le loro facoltà a norma di legge, se vogliono effettuare una modifica, devono tener presente questo parametro. Esso è un limite massimo. Non è che si dica ai comuni che essi sono autorizzati a cambiare. L'autorizzazione non occorre. Con la legge si dispone semplicemente che quando essi vogliono fare qualche cosa per modificare le tariffe regolarmente approvate, non possono superare un certo limite massimo. Questo è l'unico punto.

**SULLO, Relatore.** Quindi l'autorizzazione è implicita.

**PETRILLI, Ministro senza portafoglio.** È naturale. Ogni comune è padrone di deliberare, purché osservi tutte le forme prescritte dalla legge comunale e provinciale.

**SULLO, Relatore.** Questa dichiarazione significa riconoscimento, non indispensabilità di una autorizzazione.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

AMENDOLA PIETRO. Nelle parole: « Enti ed Istituti di diritto pubblico », sono compresi gli enti locali ?

SULLO, *Relatore*. Si possono mettere prima degli enti parastatali.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Non ho alcuna difficoltà.

Propongo che all'articolo 20 le parole: « Le disposizioni che regolano il trattamento di riunione e di trasferimento », siano sostituite dalle altre: « Le disposizioni che regolano la misura del trattamento economico di missione e di trasferimento..., ecc. ».

SULLO, *Relatore*. Propongo che al secondo comma dopo le parole « i salariati, degli Enti » siano aggiunte le altre « locali, degli enti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 con le modificazioni proposte dal Ministro e dal relatore.

(È approvato).

Di conseguenza l'articolo 20 risulta così formulato:

« Le disposizioni che regolano la misura del trattamento economico di missione e di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari provinciali e ai segretari comunali.

Il trattamento economico per missione e per trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli Enti locali, degli Enti parastatali e in genere degli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli Enti ed Istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria, non può comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti civili dello Stato di gruppo e di grado o di categoria parificabile ».

Passiamo all'articolo 21:

« Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di indennità di missione e di trasferimento nel territorio nazionale, salvo quelle richiamate nella presente legge ».

SULLO, *Relatore*. Qui sorge la questione dell'efficacia. Gli statali sono un po' in fermento; essi dicono che questo disegno di legge era stato annunciato nel mese di maggio.

D'altra parte, le amministrazioni dicono che se si concede la retroattività, accade un finimondo, perché chi ha preso questa indennità l'ha presa con una certa larghezza. Le amministrazioni pertanto sono contrarie alla retroattività. Ma io dico che non possiamo negare la decorrenza dal 1° novembre scorso.

In ogni rapporto di lavoro, la decorrenza dei miglioramenti inizia dal momento in cui si è creato un nuovo rapporto. È vero che possiamo approvare questo provvedimento anche fra tre mesi, ma è anche vero che gli statali non devono essere danneggiati da un ritardo nell'approvazione, che proviene da un fatto di carattere tecnico. Quindi, io proporrei la data del 1° novembre 1950. È il minimo che possiamo fare. Devo dire però che qui sorge il problema della copertura. Si è detto ripetutamente che la copertura, in questo caso, non entra in questione perché si cercherà di contenere il più possibile le indennità di missione in modo da farle rientrare nei capitoli di bilancio. Perciò è anche necessario che il Governo tenga conto di questo nelle sue circolari in modo che questo concentramento di missioni possa avvenire subito, senza aspettare il giorno in cui verrà pubblicata questa legge.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Debbo tenere un linguaggio che non può non apparire ostico ai membri della Commissione finanze e tesoro, le cui funzioni a volte sono anche sgradevoli.

In generale le leggi che portano spese, non dovrebbero avere effetto retroattivo. Questo mi sembra tanto ovvio che è inutile illustrarlo alla Commissione finanze e tesoro. Per avere un bilancio ordinato, le disposizioni che comportano spese dovrebbero avere effetto *ex nunc*. Ciò anche perché l'economia dello Stato non è molto diversa da quella domestica: dobbiamo sapere oggi che cosa si imposta nel bilancio dello Stato. In generale, quindi, le leggi che comportano spese non dovrebbero avere effetto retroattivo.

In via particolare debbo fare osservare che questa legge è esclusivamente una legge tariffaria; sfrondata di tante disposizioni tecniche che riguardano le modalità della sua applicazione, è soltanto una legge che stabilisce nuove aliquote, ed ecco perché non ha bisogno della copertura della spesa. Essa si applica nei limiti degli stanziamenti di bilancio; se questi stanziamenti, nell'esercizio finanziario in corso, non saranno sufficienti, occorrerà ricorrere ai provvedimenti del caso, cioè provocare da parte del Governo delle variazioni di bilancio. Noi però dovremmo avere tutti a cuore che questa necessità non debba verificarsi.

Ora, se noi poniamo una data retroattiva in relazione all'entrata in vigore di questa legge, accertiamo senz'altro, in modo implicito, che vi è una maggiore spesa, dipendente dalle liquidazioni che si dovranno effettuare

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

dal 1° novembre 1950 — data proposta per l'entrata in vigore — alla pubblicazione. Vi sarà quindi una maggiore spesa non in astratto — ecco il punto essenziale — ma in concreto, e questo porterà, per logica necessità, alla copertura della spesa. Si dovranno accertare le missioni già eseguite dal 1° novembre alla data di pubblicazione della legge, perché esse rientrano nella sfera di influenza di questo provvedimento.

Mi pare che non si possa uscire da questo rilievo di molta importanza, cioè che noi trasformiamo una legge tariffaria in una legge autorizzativa di spesa per le missioni già fatte, in quanto per tali missioni la liquidazione rappresenta già qualcosa di giuridicamente necessario: si tratta solo di conteggiare i diritti già maturati dai dipendenti statali.

SULLO, *Relatore*. In linea strettamente concreta, si potrebbe egualmente dimostrare che una copertura sia necessaria in tutti i casi.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Quando trasformiamo una legge che per sua natura è tariffaria in una legge autorizzativa di spese concrete, abbiamo il dovere di pensare alla copertura. Questo è un rilievo che faccio con molta preoccupazione, perché prevedo che all'altro ramo del Parlamento ci verrà mossa questa osservazione, e la legge potrebbe essere rinviata alla Camera in quanto manca di copertura.

SULLO, *Relatore*. Eravamo tutti d'accordo per dare una data certa a questo provvedimento, in quanto è iniquo che il danno derivante dalla ritardata approvazione della legge ricada sugli interessati. Non si tratta di una retroattività nella sostanza, in quanto fin dal novembre scorso il Consiglio dei ministri approvò il provvedimento.

Come si può giustificare, sul piano morale, una data diversa di quella di novembre, allorché il Consiglio dei ministri approvò il provvedimento? Se andiamo avanti ancora per tre mesi, perché dovrà ricadere sugli interessati il danno derivante da queste ragioni di tecnica legislativa? La data del 1° novembre 1950 ha un significato preciso, in quanto corrisponde alla data di presentazione del disegno di legge.

CECCHERINI. Se la Commissione avesse approvato il disegno di legge il 15 novembre, esso avrebbe avuto effetto da quell'epoca, quindi il Governo ha già previsto la spesa.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Qui trasportiamo il ragionamento da un piano all'altro. Se il 9 novembre questo provvedimento fosse entrato in vigore, sarebbe entrata in vigore una legge di tariffa, con la

conseguenza che sarebbero stati utilizzati gli stanziamenti di bilancio. Oggi come oggi, non abbiamo la certezza che gli stanziamenti di bilancio, compresi negli stati di previsione delle spese dei singoli Ministeri, siano sufficienti per coprire le spese per le missioni fatte a quell'epoca dalle singole amministrazioni.

WALTER. Vorrei chiedere se il Consiglio dei ministri, quando approvò il provvedimento, avesse veramente intenzione di metterlo in efficacia fin da allora.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. È chiaro, poiché vi è la solita decorrenza: quindici giorni dopo la data della pubblicazione della legge. Basta non mettere una decorrenza anteriore, per concludere in modo logico che l'entrata in vigore debba avvenire 15 giorni dopo la pubblicazione.

FERRERI. A proposito di leggi tariffarie, abbiamo un precedente: la legge n. 666, nella quale era compresa una certa retroattività. Però, in quel caso, vi era la copertura della spesa.

SULLO, *Relatore*. La mia proposta rimane quella del 1° novembre 1950.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Si potrebbe, caso mai, mettere la data del 1° gennaio 1951.

SULLO, *Relatore*. Per una ragione di ordine morale, voterò contro questa proposta.

A stretto rigore, noi avremmo dovuto chiedere la copertura anche in questo caso.

Pertanto insisto nella mia proposta.

CECCHERINI. Proporrò il termine del 1° dicembre in considerazione che vi sono state le feste natalizie.

CHIOSTERGI. Ritorniamo sempre a fare una specie di mercato delle vacche, perché non siamo fedeli ai principi fondamentali. Così ancora una volta debbo ritornare su questo argomento: sulla necessità di togliere la retroattività delle leggi che è un principio generale che permette di tenere alta la testa di fronte a tutti e di non fare della demagogia.

Ecco perché mi sono ribellato altre volte, ed ancora oggi: perché mi pare poco serio, in una Commissione come la nostra, in cui tutti dovremmo essere controllori della portata reale delle leggi nel campo finanziario, fare una discussione sul 15 novembre, 1° dicembre o 1° gennaio, senza neppure renderci esattamente conto della differenza di aggravio per le finanze dello Stato cui andiamo incontro. Ciò, ripeto, non è serio; e contro questa poca serietà io mi ribello ancora una volta.



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

Desidero che mi diciate perché noi dobbiamo fare questa distinzione fra 15 novembre, 1° dicembre e 1° gennaio, in quanto ciò che è stato detto fino ad ora non mi ha convinto. Perché, se i giornali hanno sbandierato questa concessione (da parte del Governo, ha torto il giornale o il Governo, ma abbiamo torto anche noi se ci adattiamo a seguire l'opinione che tutto sia permesso.

SULLO, *Relatore*. Nel fondo di ciascuno di noi possiamo protestare perché credo che ognuno di noi abbia il senso della finanza pubblica che non è certo superiore, ma neppure inferiore a quella dell'onorevole Chiostergi. Il piano finanziario delle indennità di missione è stato calcolato dal potere esecutivo il quale ai primi dello scorso novembre decise di proporre alla Camera questo provvedimento. Cosicché, se questo provvedimento fosse stato approvato entro 15 giorni, il piano finanziario sarebbe stato quello previsto secondo il disegno di legge del potere esecutivo.

La situazione ora è questa: io propongo che si tenga come buona la data di presentazione al Parlamento di questo disegno di legge. È un criterio che può essere sbagliato ma non dà diritto a nessun componente di questa Commissione di dire che tale criterio è meno che serio. Io posso avere sbagliato e posso pensare cose che l'onorevole Chiostergi non condivide, ma non vi è alcuna ragione per protestare. Credo che la data del 9 novembre sia una data che possa essere sufficientemente indicativa. Che poi questa data del 9 novembre debba essere tradotta in termini contabili in quella del 1° novembre, oppure del mese successivo, cioè del 1° dicembre, è un criterio di opportunità e non è affatto un mercato delle vacche. Se, dal punto di vista contabile, si ritiene che la decorrenza debba essere dal 1° novembre o dal 1° dicembre, questa è cosa che deciderà la Commissione. In questo vi è una logica, che l'onorevole Chiostergi può anche non condividere, ma che non gli dà il diritto di dire che noi abbiamo un senso poco serio della finanza pubblica.

CECCHERINI. Propongo o il 1° dicembre o la data in cui il provvedimento sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*. Ciò perché o vi è un criterio che ci persuade o non vi è.

CHIOSTERGI. Vorrei far osservare che la risposta alla tesi sostenuta dall'onorevole Sullo è stata data dal Ministro Petrilli quando ha detto che il Consiglio dei ministri non ha avuto alcuna intenzione di dare a questa legge una

anticipazione qualsiasi, cioè una retroattività. Adesso il ministro stesso ha ammesso, appunto perché ho parlato di «mercato delle vacche», che il provvedimento potesse avere una retroattività al 1° gennaio 1951.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Non ho detto questo. Io ho detto che il Consiglio dei ministri non si è addirittura proposto il problema della decorrenza, perché ha ritenuto che anche questa legge dovesse seguire la normale entrata in vigore prevista dalla Costituzione, cioè che le leggi entrano in vigore, in via di principio (a meno che non disponga diversamente la legge), quindici giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

CHIOSTERGI. Il che porta alla conseguenza logica che i calcoli famosi, ai quali si faceva allusione, sono stati fatti non per la decorrenza dal 9 novembre, perché è evidente che nessuno poteva pensare che la legge sarebbe stata approvata il giorno stesso della sua presentazione. Pensare anche che la legge potesse essere approvata 10 giorni dopo la sua presentazione è una bella illusione; e nessuno può pensare una cosa di questo genere.

PRESIDENTE. Trovo che le parole pronunziate dall'onorevole Chiostergi sono un po' troppo forti; ma non mi sento di indulgere nella violazione di questo principio della retroattività della legge. Faccio presente che se il Governo aveva fatto i calcoli, doveva anche aver tenuto presente che occorreva un certo periodo di tempo per l'approvazione della legge. Trovo perciò assolutamente ingiustificata sia la data del 1° novembre che quella del 1° dicembre, perché non era assolutamente possibile pensare che nel giro di pochi giorni si potesse approvare questa legge. Caso mai la decorrenza poteva essere dal 1° gennaio 1951. Sono queste le ragioni per le quali io avevo proposto quest'ultima data. Dal momento che vi è dissenso credo che sarebbe opportuno rinviare il proseguimento della discussione su questo provvedimento ad altra seduta.

SULLO, *Relatore*. Non vedo logica la data del 1° gennaio 1951.

CECCHERINI. Allora, rifiutiamo alla legge ogni effetto retroattivo.

SULLO, *Relatore*. Non c'è altra alternativa che porre la data del 1° dicembre. Se si lascia un certo periodo di tempo e si rinvia la discussione, probabilmente le organizzazioni sindacali sapranno di questo intervallo e cominceranno a fare una campagna per quanto riguarda la decorrenza del provvedimento.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1951

**PRESIDENTE.** Penso che gli onorevoli colleghi si lasceranno guidare dalla logica e dalla loro coscienza e non da una campagna di propaganda.

**WALTER.** Non vorrei urtare la suscettibilità dell'onorevole Sullo, ma qui è necessario mettersi d'accordo. Perciò vorrei pregare il relatore onorevole Sullo di prendere in considerazione la proposta già espressa dal nostro presidente il quale dice: nella impossibilità che in quindici giorni si possa varare questa legge, approviamo la data del 1° gennaio 1951, in considerazione che questa data sia la più probabile affinché questo provvedimento possa essere varato.

**SULLO, Relatore.** Ripeto che non ritengo logica la data del 1° gennaio. Qualora questo termine sia posto in votazione io dichiaro di astenermi.

**CHIOSTERGI.** Sono convinto che vi sia necessità di svolgere il più presto possibile il nostro compito di legislatori e di mandare la proposta al Senato. Per far questo, sono dispostissimo ad astenermi.

**WALTER.** A me sembra che la data del 1° gennaio possa essere giustificata.

**SULLO, Relatore.** Prego il Presidente di farc inserire a verbale che mi astengo perché ritengo che quella del 1° gennaio non sia una data logica, ma sia più logica quella del 1° dicembre o del 1° novembre.

**CECCHERINI.** Anch'io avevo appoggiato l'emendamento dell'onorevole Sullo, ma vedo che c'è un certo, non vorrei dire ripicco...

**SULLO, Relatore.** Poiché vi è tanta insistenza, posso darvi anche la mia adesione!

**PETRILLI, Ministro senza portafoglio.** Allora propongo di aggiungere il seguente articolo 22: « La presente legge ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1951 ».

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo:

« La presente legge ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1951 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Norme per la determinazione dell'aggio per gli anni 1951-52 e per la prestazione delle cauzioni esattoriali mediante polizza fideiussoria ». (1692).

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	9

(La Commissione approva).

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1950, n. 617, concernente il prelevamento di lire 1.800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1950-51 ». (1679).

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	9

(La Commissione approva).

« Proroga al 30 giugno 1951 del termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1949-50 ». (1678).

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	9

(La Commissione approva).

« Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali ». (1636).

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	5

(La Commissione approva).

#### Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Arcaini, Balduzzi, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Chiostergi, Cinciari Rodano Maria Lisa, Costa, De Martino Francesco, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Magnani, Marotta, Martinelli, Pecoraro, Pesenti, Ponti, Scoca, Sullo, Tremelloni, Troisi, Turnaturi, Vicentini, Walter, Zerbi.

#### È in congedo:

Natali Lorenzo.

**La seduta termina alle 16.**